



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali

Parte Seconda – Sezione I

I trasferimenti monetari per invalidità, pensioni
sociali, integrazioni al minimo, pensioni di guerra e
ai superstiti

Aggiornamento - Ottobre 2008

Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il
monitoraggio della spesa sociale

Premessa

Nel 2004 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, istituì un Gruppo di lavoro interistituzionale per la realizzazione di un Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali. Il Gruppo, coordinato da Paolo Sestito, predispose nel settembre 2005 la I parte del Rapporto, di natura più metodologica, cui seguirono, nel 2006, due parti tematiche, la prima sui trasferimenti monetari, la seconda sui servizi sociali territoriali.

Vista l'attualità e la rilevanza che continuano ad assumere nell'attuale contesto i trasferimenti monetari, la Direzione Generale del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale, anche nella prospettiva della ricostituzione del Gruppo di lavoro (peraltro ricognito fra quelli di rilevanza strategica per il Ministero ai sensi del DPCM 4 maggio 2007), ha ritenuto di aggiornare con gli ultimi dati disponibili la relativa parte monografica.

Va ricordato che lo scopo del Rapporto di monitoraggio continua ad essere quello di fornire un contributo conoscitivo in tema di politiche sociali, non di valutare le singole politiche o gli assetti complessivi delle stesse, o ancora di esporre programmi di riordino delle stesse.

Nella monografia si guarda alle prestazioni pensionistiche di rilevanza più propriamente sociale, escludendosi quindi solo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo. La novità non è tanto nell'uso di una particolare fonte statistica – perché la principale fonte adoperata (oltre ai dati di bilancio) è il già noto Casellario centrale dei pensionati – ma nello sforzo di presentare un quadro esaustivo, in cui si guardi sia ai trattamenti che ai beneficiari degli stessi, tenendo in conto il complesso dei trattamenti che fanno capo ai diversi soggetti. Parti qualificanti della monografia ricostruiscono poi l'evoluzione della spesa per le diverse prestazioni, evidenziando il ruolo dei nuovi trattamenti, di quelli sopravvissuti e di quelli cessati, nonché dei pagamenti per arretrati che in taluni casi (in primis le invalidità civili) hanno una significativa rilevanza. Si descrivono non solo le norme che definiscono le condizioni di accesso, ma anche le procedure che governano l'effettivo accesso alle prestazioni e si pone ciò in relazione, in particolare per i trattamenti legati alla disabilità, con le condizioni socio-economiche e sanitarie della popolazione.

Ha curato l'aggiornamento Oreste Nazzaro, dirigente della Divisione III – Monitoraggio della spesa sociale della Direzione, che peraltro aveva già realizzato il precedente rapporto, assieme ad Isabella Menichini, a Paolo Sestito e al sottoscritto, allora della Presidenza del Consiglio. Ha collaborato all'aggiornamento Simona Spirito dell'Istat.

Angelo Marano

Direttore Generale della
Direzione Generale per la gestione del
Fondo nazionale per le politiche sociali e
il monitoraggio della spesa sociale

Questo Rapporto, così come le precedenti parti del Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali, è scaricabile dall'indirizzo internet:

www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/MonitoraggioValutazione/Studi/

INTRODUZIONE	1
1. I VARI TRASFERIMENTI MONETARI – CENNI NORMATIVI.....	10
1.1 TRATTAMENTI PER INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDOMUTISMO.....	10
1.2 PROVVIDENZE DI CARATTERE PREVIDENZIALE PER INVALIDITÀ ED INABILITÀ.....	18
1.3 I TRATTAMENTI INDENNITARI E LE RENDITE PER INFORTUNIO.....	23
1.4 PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI	26
1.5 LE INTEGRAZIONI AL MINIMO	28
1.6 PROVVIDENZE PER CAUSE DI GUERRA	29
1.7 LE PENSIONI AI SUPERSTITI	32
2. DIFFUSIONE E DIMENSIONI DEI TRATTAMENTI.....	35
3. LE INVALIDITÀ CIVILI	42
3.1 I TRATTAMENTI.....	42
3.2 I BENEFICIARI.....	45
3.3 LA CRESCITA DELLA SPESA PER INVALIDITÀ CIVILE NEL BILANCIO DELLA GESTIONE INPS “INVALIDI CIVILI”	53
BOX 1: I DATI SULL’INVALIDITÀ CIVILE TRATTI DALLE DIVERSE FONTI	59
BOX 2: PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE.....	61
4. LE INVALIDITÀ IVS.....	65
4.1 I TRATTAMENTI.....	65
4.2 I BENEFICIARI.....	66
5. LE RENDITE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI.....	70
5.1 I TRATTAMENTI.....	70
5.2 I BENEFICIARI.....	71
6. ASSEGNI E PENSIONI SOCIALI.....	76
6.1 I TRATTAMENTI.....	76
6.2 I BENEFICIARI.....	77
BOX 3: LE PENSIONI E GLI ASSEGNI SOCIALI PERCEPITI DA INDIVIDUI NATI ALL’ESTERO	82
7. LE PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO.....	86
7.1 I TRATTAMENTI.....	86
7.2 I BENEFICIARI.....	88
8. LE PENSIONI DI GUERRA	93
8.1 I TRATTAMENTI.....	93
8.2 I BENEFICIARI.....	94
9. LE PENSIONI AI SUPERSTITI	99
9.1 I TRATTAMENTI.....	99
9.2 I BENEFICIARI.....	100

Introduzione

Questa monografia considera un ampio insieme di trasferimenti monetari. Con riferimento alla classificazione ESSPROS della spesa sociale (cfr. la I parte di questo Rapporto, in particolare il cap. 1), si includono tanto la *funzione* invalidità e quella superstiti (nella loro interezza) quanto parti selezionate della funzione vecchiaia; con riferimento alla classificazione adoperata dall'ISTAT, sono ricomprese tanto voci rientranti nel *settore* previdenza – nella loro interezza le funzioni invalidità e superstiti e, per le sole integrazioni al minimo (solo in parte e indirettamente a carico della fiscalità generale e classificate comunque nel settore previdenza seguendo i trattamenti di base che vengono integrati), la funzione vecchiaia - quanto voci classificate nell'assistenza (nella loro interezza tutte le tre funzioni citate). Più sinteticamente si può quindi dire che delle tre grandi funzioni ESSPROS intitolate a invalidità, vecchiaia e superstiti vengono escluse le liquidazioni di fine rapporto lavoro (che non rientrano nella spesa pensionistica), le liquidazioni in conto capitale e le pensioni di vecchiaia e anzianità non integrate al minimo – riportate solo per memoria in alcune tabelle – nonché tutte le spese relative alla fornitura di servizi (oggetto di un'altra monografia).

Pur rammentando sempre le classificazioni statistiche rilevanti, si sono ricomprese tutte le voci che abbiano in senso lato una finalità sociale e redistributiva. Anche per via dell'intersecarsi dei diversi elementi, si sono ricomprese in una unica monografia tutte le tre funzioni di rischio economico coperto, evidenziando altresì una serie di elementi specifici a cavallo tra le stesse: ad esempio si è così evidenziato il peso dei trattamenti di invalidità trasformati, al passaggio dei 65 anni di età, in pensioni sociali (riclassificati dalla funzione invalidità a quella di vecchiaia). Come detto, si sono anche riportate per memoria i principali aggregati delle prestazioni pensionistiche escluse dalla trattazione di questa monografia, ovverosia le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo. Il dettaglio delle voci è nella tabella A.1. Al di là delle voci riportate solo per memoria, i trattamenti considerati attengono¹:

¹ Nel comparto invalidità civile non sono comprese le pensioni erogate agli ultrasessantacinquenni, in quanto queste si trasformano al raggiungimento di tale età in pensioni o assegni sociali (non si trasformano solo le pensioni di invalidità civile a favore dei non vedenti). Dunque tali trattamenti sono considerati fra le pensioni e gli assegni sociali, evidenziandone però la peculiare origine (quasi il 50% di questi ultimi origina proprio da prestazioni di invalidità civile). Quanto all'indennità di accompagnamento, che pure rientra fra i trattamenti di invalidità civile, va ricordato che essa (non soggetta alla prova dei mezzi ed erogata in caso di condizioni socio-sanitarie di particolare disagio) non necessariamente si accompagna alla pensione di invalidità civile (soggetta invece alla prova dei mezzi) e può anche combinarsi ad altri trattamenti, ad esempio del comparto IVS (pur nella sussistenza di un divieto di cumulo con

- trattamenti di invalidità civile (ricompresi quelli a favore di non vedenti e non udenti) e indennità di accompagnamento, i cui presupposti sono rispettivamente di natura socio-sanitaria e reddituale ed esclusivamente socio-sanitaria, in entrambi i casi senza alcun requisito di pregressa contribuzione;
- pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità del comparto IVS e rendite per infortuni sul lavoro, i cui presupposti sono socio-sanitari e di pregressa contribuzione (ed attività lavorativa);
- pensioni e assegni sociali, i cui presupposti sono anagrafici e legati alla carenza di contributi pregressi;
- integrazioni al minimo di tutto il comparto IVS, i cui presupposti sono contributivi e reddituali (e quindi in qualche modo connessi ad una limitatezza dei contributi pregressi);
- pensioni di guerra, i cui presupposti sono nella presenza di menomazioni connesse con eventi bellici, senza vincoli reddituali (che rilevano però nel definire gli importi) o di pregressa contribuzione;
- pensioni ai superstiti, i cui presupposti sono nel legame di parentela con soggetti a suo tempo beneficiari di altri trattamenti, ovvero lavoratori che abbiano già maturato diritti pensionistici, senza vincoli reddituali (che rilevano però nel definire gli importi).

prestazioni analoghe di tipo previdenziale, quali l'assegno per l'assistenza personale continuativa). Nel comparto previdenziale dell'invalidità (parte del sistema IVS) sono del tutto esclusi dall'analisi i trattamenti di invalidità erogati dall'INPDAP non distinti, nell'archivio utilizzato, da quelli di vecchiaia erogati dallo stesso Ente, nonché gli assegni ordinari di invalidità eventualmente trasformati in pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni per l'uomo e dei 60 anni per le donne. Tali componenti risultano ricomprese nelle pensioni di vecchiaia. A proposito di queste ultime, va precisato che includono anche quelle di anzianità. Con riferimento alle integrazioni al minimo, gli importi riportati includono i trattamenti di base a cui quelle integrazioni si riferiscono: ciò sia per rendere meglio intelligibili i dati sugli importi che poi i singoli beneficiari effettivamente ricevono e sia perché la "scarsità" di contributi pregressi da cui essi discendono è logicamente affine all'assenza di questi da cui le pensioni e gli assegni sociali traggono origine. Quanto ai trattamenti per i superstiti (parte del sistema IVS), va ricordato che sono escluse le rendite indirette per infortunio sul lavoro e le pensioni di guerra indirette, inserite invece nei trattamenti da cui a monte derivano e là evidenziate come trattamenti indiretti.

Tavola A.1 - Pensioni e importo complessivo annuo per tipo di prestazione. Anni 2004-2006 (importo complessivo in milioni di euro, importo medio in euro; importo medio mensile per il 2005)

Tipologia di pensione	Funzione ESSPROS (a)	Settore Istat (b)	2004			2005				2006		
			Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo	Importo medio mensile (c)	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio annuo
1 Invalidità civile (capitolo 3), di cui:	INV	ASS	2.518.595	10.710	4.252	2.668.540	11.565	4.334		2.842.460	12.571	4.423
2 <i>Pensioni di invalidità civile</i>			889.305	2.544	2.861	923.214	2.668	2.890	222	958.368	2.805	2.927
3 <i>Indennità di accompagnamento</i>			1.629.290	8.166	5.012	1.745.326	8.897	5.098	425	1.884.092	9.766	5.183
4 Pensioni di inabilità e assegni ord. di invalidità (cap. 4), di cui	VEC, INV	PREV	2.215.916	14.375	6.487	2.077.259	13.830	6.658	512	1.946.775	13.288	6.826
5 <i>non integrate al minimo</i>			1.021.244	7.990	7.824	982.683	7.867	8.006	616	Na	Na	Na
6 <i>integrate al minimo</i>			1.194.672	6.385	5.345	1.094.576	5.963	5.447	419	Na	Na	Na
7 Rendite per infortunio sul lavoro (incluse le indirette) (capitolo 5)	VEC, INV, SUP	PREV	1.078.420	4.313	3.999	1.032.827	4.268	4.132	318	991.523	4.245	4.282
8 Pensioni e assegni sociali (capitolo 6), di cui:	VEC	ASS	755.487	3.262	4.318	769.784	3.415	4.436	341	775.501	3.505	4.520
9 <i>ex pensioni di invalidità civile</i>			343.779	1.378	4.008	352.610	1.453	4.121	317	Na	Na	Na
10 Pensioni integrate al minimo (d) (capitolo 7), di cui:	VEC, INV, SUP	PREV	4.614.504	24.297	5.265	4.505.603	24.240	5.380	414	Na	Na	Na
11 <i>pensioni di vecchiaia/anzianità</i>			2.194.209	11.552	5.265	2.187.386	11.769	5.380	414	Na	Na	Na
12 <i>pensioni di invalidità IVS</i>			1.194.672	6.385	5.345	1.094.576	5.963	5.447	419	Na	Na	Na
13 <i>pensioni ai superstiti</i>			1.225.623	6.360	5.189	1.223.641	6.509	5.319	409	Na	Na	Na
14 Pensioni di guerra (incluse le indirette) (capitolo 8)	VEC, INV, SUP	ASS	421.686	1.558	3.694	403.509	1.562	3.872	298	383.710	1.542	4.018
15 Pensioni ai superstiti (capitolo 9), di cui:	VEC, SUP	PREV	4.903.213	32.723	6.674	4.906.048	33.602	6.849	527	4.905.432	34.362	7.005
16 <i>non integrate al minimo</i>			3.677.590	26.363	7.169	3.682.407	27.093	7.358	566	Na	Na	Na
17 <i>integrate al minimo</i>			1.225.623	6.360	5.189	1.223.641	6.509	5.319	409	Na	Na	Na
18 Pensioni di vecchiaia (inclusa anzianità), di cui:	VEC	PREV	11.254.661	141.033	12.531	11.399.513	146.639	12.864	990	11.667.860	154.115	13.209
19 <i>non integrate al minimo</i>			9.060.452	129.481	14.291	9.212.127	134.870	14.640	1.126	Na	Na	Na
20 <i>integrate al minimo</i>			2.194.209	11.552	5.265	2.187.386	11.769	5.380	414	Na	Na	Na
21 Totale trattato in questo Rapporto (1+5+7+8+10+14+16)			14.087.526	78.493	5.572	14.045.353	80.011	5.697	438	Na	Na	Na
22 Totale trattamenti pensionistici (21+19) (per memoria)			23.147.978	207.973	8.985	23.257.480	214.880	9.239	711	23.513.261	223.629	9.511

(a) VEC = Vecchiaia, INV = Invalidità, SUP = Superstiti

(b) PREV = Previdenza, ASS = Assistenza

(c) L'importo medio mensile delle indennità di accompagnamento è calcolato su 12 mensilità, mentre per le altre poste è calcolato su 13 mensilità.

(d) Gli importi delle pensioni integrate al minimo comprendono trattamento base e integrazione

Fonte: ISTAT-INPS

In tutta la monografia l'aggiornamento analitico dei dati è al 2005. Nella tavola A.1 i dati, esposti ad un livello macro², sono aggiornati al 2006, adoperando i primi dati di sintesi resi noti dall'ISTAT³. La spesa, ove non altrimenti specificato, farà riferimento all'importo annuo complessivo implicito nei trattamenti in essere al 31 dicembre secondo il Casellario centrale dei pensionati ed è ottenuta moltiplicando l'importo unitario dei trattamenti relativo al dicembre per il numero di mensilità spettanti a ciascuno di questi. La grandezza che ne consegue è una sorta di spesa tendenziale e non coincide con il dato di bilancio, alla base dei Conti Nazionali già adoperati nella I parte di questo Rapporto (in particolare quel dato derivava dai valori di competenza economica desunti dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza), che registra la spesa effettiva avvenuta nel corso di un anno e che include i pagamenti effettuati in ordine a trattamenti non più in essere alla fine dell'anno, gli eventuali arretrati liquidati nell'anno e, relativamente ai trattamenti in essere alla fine dell'anno, conteggia solo le mensilità effettivamente pagate in corso d'anno. Le due grandezze possono differire per via del normale turnover nei trattamenti (i nuovi entrati, che contribuiscono solo in parte alla spesa di bilancio, possono avere importi unitari più o meno elevati di quelli dei cessati, che contribuiscono solo alla spesa di bilancio) e del fatto che il Casellario non è direttamente adoperato nella gestione dei pagamenti effettuati dagli Enti. L'uso in questa sede del Casellario "aggiornato" – che ingloba gli aggiornamenti (sempre riferiti allo status al 31 dicembre pregresso) recepiti nel trimestre successivo alla data di riferimento – accresce la precisione del dato come indicazione sulla spesa tendenziale, ma può alimentare ulteriormente la discrepanza col dato di bilancio, che invece riflette gli andamenti degli archivi gestionali, archivi che potrebbero non aver ancora recepito, alla fine dell'anno, alcuni accadimenti evidenziati dal Casellario "aggiornato" (con mantenimento in pagamento di trattamenti non più in essere, ad esempio, per sopravvenuta morte, o mancato avvio di pagamenti periodici a fronte di trattamenti già riconosciuti). Come si vedrà meglio nel seguito, in alcuni casi vi sono perciò differenze tra risultanze sui trattamenti derivanti dagli archivi gestionali letti alla fine dell'anno (adoperati a fini statistici dagli Enti previdenziali) e risultanze del Casellario "aggiornato". La principale fonte di divergenza tra la spesa qui ricostruita ed i dati di bilancio è però plausibilmente ascrivibile alla presenza di pagamenti per arretrati.

² I dati relativi alle pensioni integrate al minimo non sono disponibili.

³ Cfr. ISTAT, Trattamenti pensionistici e beneficiari al 31 dicembre 2006, *Statistiche in breve*. Roma, 13 dicembre 2007

La tavola A.2 evidenzia come l'importo totale complessivo annuo come qui definito sia stato (nel 2005) pari al 97,9% della spesa desunta dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza. Per le pensioni di guerra la discrepanza è di segno opposto (ovverosia una spesa di bilancio inferiore all'importo annuo calcolato secondo le modalità descritte). Significativa è anche la discrepanza per le invalidità civili (la spesa da casellario è il 90,9% di quella di bilancio), un dato su cui ritorneremo nel cap. 3 perché segnaletico della rilevanza dei pagamenti per arretrati nell'evoluzione della spesa nel comparto in questione.

Tavola A.2 - Spesa di bilancio (a) e importo complessivo annuo delle pensioni (b) per tipo di prestazione. Anni 2004-2005 (milioni di euro; Numero indice, base Spesa bilancio = 100)

Tipologia di pensione	2004			2005		
	Spesa bilancio	Importo annuo	Numero indice	Spesa bilancio	Importo annuo	Numero indice
Pensioni IVS e rendite per infortunio	195.515	192.444	98,4	202.324	198.339	98,0
Invalità civile (c)	12.099	10.710	88,5	12.723	11.565	90,9
Pensioni e assegni sociali	3.429	3.262	95,1	3.468	3.415	98,5
Pensioni di guerra	1.309	1.558	119,0	1.002	1.562	155,9
Totale	212.352	207.974	97,9	219.517	214.881	97,9

(a) Spesa desunta dai bilanci consuntivi degli enti di previdenza (dati di competenza)

(b) Spesa annualizzata insita nello stock di trattamenti in essere al 31 dicembre (importo mensile delle pensioni pagate al dicembre dell'anno per numero di mensilità per cui è previsto il pagamento)

(c) Pensioni e indennità di accompagnamento

Fonte: ISTAT e INPS

Per quanto riguarda le pensioni integrate al minimo (nel cui caso il confronto non è i conti economici nazionali, che non considerano questa voce a sé stante, ma con il dato riportato dalla Ragioneria Generale dello Stato; Tavola A.3) si registra una spesa di bilancio leggermente superiore all'importo annuo complessivo come qui stimato (il rapporto è 99,8%),

Tavola A.3 – Pensioni integrate al minimo: spesa di bilancio (a) e importo complessivo annuo delle pensioni (b) per tipo di prestazione. Anno 2005 (milioni di euro; Numero indice, base Spesa bilancio = 100)

Tipologia di pensione	Spesa bilancio	Importo complessivo annuo qui stimato	Numero indice
Vecchiaia	11.516	11.769	102,2
Invalità	6.545	5.963	91,1
Superstiti	6.224	6.509	104,6
Totale	24.284	24.240	99,8


(a) Fonte Ragioneria Generale dello Stato; (b) Fonte: ISTAT-INPS

Il numero delle prestazioni pensionistiche oggetto della presente trattazione (quindi escludendo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo riportati esclusivamente per memoria) al 31 dicembre 2005 era pari a 14 milioni, per un importo complessivo annuo lordo

(nel senso prima specificato) di 80 miliardi di euro, pari al 5,62% del Prodotto Interno Lordo. La spesa è variata dell'1,9% rispetto al 2004 in valore nominale (0,2% in termini reali), con un calo di 0,02 punti in termini di PIL. In media, il valore di ciascuna prestazione è di 5.697 euro, con un massimo per le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità non integrati al minimo (8.006 euro) e un minimo per le pensioni di invalidità civile (2.890 euro). Di questo totale, poco più di un terzo (27,1 miliardi di euro, pari al 33,9% del totale; Figura A.1) è rappresentato da pensioni ai superstiti (al netto di quelle integrate al minimo): ad un numero elevato di trattamenti (3,7 milioni) si associa un importo medio annuo di 7.358 euro (pari al 129,2% del valore medio). La seconda voce di spesa riguarda le pensioni IVS integrate al minimo (32,1%), che, pur registrando il numero più elevato di trattamenti (4,5 milioni), si caratterizzano per gli importi unitari (comprensivi di integrazioni e trattamenti di base) più contenuti: nella maggior parte dei casi (48,5%) si tratta di pensioni di vecchiaia; seguono le pensioni di invalidità, con una spesa di 6,0 miliardi di euro, ripartita tra 1,1 milioni di trattamenti, e le pensioni ai superstiti che assorbono il 26,9% dell'importo complessivo.

Tra 2004 e 2005, l'incremento registrato per la spesa complessiva annua (+1,9%) è attribuibile soprattutto all'aumento delle erogazioni per le pensioni di invalidità civile (+4,9%) e per indennità di accompagnamento (+9,0%). In entrambi i casi la crescita della spesa è dovuta all'aumento del numero delle prestazioni più che alla variazione del loro importo medio (Figura A.2). Una crescita sostenuta si registra anche per le pensioni e assegni sociali (+4,7%). In questo caso la variazione è dovuta soprattutto all'importo medio (+2,7%). Per le altre prestazioni l'aumento della spesa è più contenuto e oscilla tra lo 0,3% delle pensioni di guerra e il 2,8% delle pensioni ai superstiti. Al contrario, la spesa per pensioni di invalidità e assegni ordinari di invalidità, per rendite per infortunio sul lavoro e per pensioni integrate al minimo è diminuita (rispettivamente, -1,5%, -1,0% e -0,2%) per effetto della riduzione delle prestazioni (-3,8%, -4,2% e -2,4%) che ha più che controbilanciato la variazione positiva degli importi medi (+2,3%, +3,3% e +2,2%).

Figura A.1 – Numero pensioni e spesa (importo complessivo) annua per tipo di prestazione. Anno 2005 (in percentuale sul totale)



(a) comprendono le pensioni di invalidità civili, ai non vedenti e ai non udenti.

(b) comprendono le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione e le indennità di frequenza.


(c) comprendono pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità **non integrati al minimo**.

(d) comprendono le pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti integrate al minimo (l'importo complessivo comprende sia il valore base della prestazione sia l'integrazione).

(e) comprendono le pensioni ai superstiti **non integrate al minimo**. Sono escluse le rendite indirette per infortunio sul lavoro e le pensioni di guerra indirette.

Fonte: ISTAT-INPS

Figura A.2 - Pensioni e importo medio annuo per tipo di prestazione. Anni 2004-2005 (variazioni percentuali)



Fonte: ISTAT-INPS

Riaggregando le diverse voci in base alla *funzione economica* come identificata in ESSPROS, ossia al rischio o al bisogno coperto dalla prestazione, si osserva che, nel 2005, la maggior parte dei trattamenti pensionistici considerati rientra nella funzione *vecchiaia*. Essa raggruppa 10,8

milioni di prestazioni, per una spesa di circa 64 miliardi di euro ed un importo medio annuo di 5.903 euro (Tavola A.4). La funzione *invalidità*⁴ rappresenta il secondo rischio economico coperto dal sistema pensionistico, in termini sia di numero di pensioni, sia di importo complessivo annuo erogato. Nel 2005 questo è stato pari a 9,7 miliardi di euro (di cui il 12,8% è attribuito al rischio derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale) e ha riguardato 2,2 milioni di prestazioni, con un importo medio annuo di 4.395 euro. Nella funzione *superstiti*⁵, infine, rientrano circa un milione di prestazioni con un importo complessivo annuo pari a 6,3 miliardi di euro e un importo medio pari a 6.319 euro. Rispetto al 2004, la maggiore crescita della spesa per pensioni si rileva per le prestazioni comprese nella funzione vecchiaia (+2,2%) e nella funzione invalidità (+2,1%), che hanno fatto registrare un aumento nel loro importo medio (+2,3% e +2,2%), contrariamente a quanto osservato per le pensioni incluse nella funzione superstiti per le quali si è registrato un calo nel numero (-3,1 per cento) e una variazione positiva del loro importo medio annuo (+1,9 per cento).

Tavola A.4 - Pensioni e importo complessivo annuo per funzione ESSPROS. Anni 2004-2005 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

Funzione economica	2004			2005		
	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio	Numero	Importo compl.vo annuo	Importo medio
Vecchiaia	10.850.857	62.603	5.769	10.843.193	64.006	5.903
Invalidità	2.200.069	9.461	4.300	2.197.663	9.658	4.395
Superstiti	1.036.600	6.429	6.202	1.004.497	6.348	6.319
Totale	14.087.526	78.493	5.572	14.045.353	80.011	5.697

Fonte: ISTAT-INPS

La monografia è strutturata come segue. Il **capitolo 1** descrive in dettaglio, anche dal punto di vista normativo, i vari trasferimenti monetari considerati, mentre il **capitolo 2** illustra i dati di sintesi relativamente a numero ed entità dei trattamenti. Nei successivi capitoli, le tipologie considerate vengono analizzate singolarmente, con un'ottica volta ad evidenziare numero e caratteristiche sia delle prestazioni che dei beneficiari. Nei capitoli 3-5 si esaminano le

⁴ La funzione invalidità include le prestazioni che assicurano il rischio di incapacità totale o parziale ad esercitare un'attività lavorativa. Sono escluse le prestazioni di invalidità erogate ad ultrasessantacinquenni, perché incluse nella funzione vecchiaia.

⁵ La funzione superstiti include i trattamenti pensionistici, permanenti o temporanei corrisposti a persone che hanno perduto il coniuge o un parente stretto che generalmente costituiva la fonte primaria di sostentamento. Tali trattamenti sono classificati nella funzione superstiti se gli aventi diritto hanno un'età inferiore a 65 anni; in caso contrario sono attribuiti alla funzione vecchiaia.

prestazioni legate all'invalidità, considerando dapprima i trattamenti di invalidità civile (**capitolo 3**), indi i trattamenti previdenziali di invalidità (parte del sistema IVS, **capitolo 4**) e le rendite per infortunio dirette (**capitolo 5**). Attesa la dinamicità evidenziata negli ultimi anni dai trattamenti di invalidità civile, nel capitolo 3 si sono adoperate anche informazioni di altre fonti (provenienti in particolare dai bilanci della relativa gestione dell'INPS, che copre la stragrande maggioranza dei trattamenti in questione), il che consente di fare considerazioni più aggiornate, con riferimento non solo ai trattamenti in essere ma anche alle domande presentate e giacenti, e di risalire più indietro nel tempo. Anche al fine di meglio comprendere le diverse informazioni tenute in conto, si è predisposto un apposito Box sulle differenze metodologiche in proposito esistenti (differenze che limitano la capacità di monitoraggio dei fenomeni). Sempre in tema di invalidità un altro Box presenta un quadro relativo alle procedure di accertamento dell'invalidità. Nel **capitolo 6** si esaminano quindi pensioni ed assegni sociali, nel **capitolo 7** le integrazioni al minimo, nel **capitolo 8** le pensioni di guerra, nel capitolo 9 le pensioni ai supersiti.

1. I vari trasferimenti monetari – cenni normativi

Questo capitolo ha l'obiettivo di offrire un sintetico quadro della normativa di riferimento per i trasferimenti monetari qui trattati: le previsioni normative saranno sintetizzate per quanto concerne condizioni di accesso e permanenza nel trattamento ed entità delle prestazioni. L'ordine di trattazione sarà analogo a quello adottato nei successivi capitoli (nei quali verrà esaminata la rilevanza quantitativa dei vari trattamenti). Ci si occuperà quindi prima dei trattamenti di invalidità, distinguendo tra invalidità civile (1.1), prestazioni IVS (1.2) e rendite indennitarie (1.3), indi di pensioni e assegni sociali (1.4), continuando poi nelle sezioni 1.5-1.7 rispettivamente con integrazioni al minimo, pensioni di guerra e pensioni ai superstiti. Il testo fornirà sinteticamente alcuni elementi di base, mentre elementi più specifici saranno inseriti nei prospetti a corredo delle varie sezioni.

1.1 Trattamenti per invalidità civile, cecità e sordomutismo

I cd. invalidi civili beneficiano di trattamenti che non sono vincolati alla presenza di un passato contributivo e lavorativo, laddove, nel caso dei cd. invalidi del lavoro, il trattamento risarcisce invece un intervenuto vulnus alla capacità lavorativa di chi abbia un passato contributivo e lavorativo. In quest'ultimo caso si distingue ulteriormente, perché i trattamenti possono avere una natura di protezione avverso quell'eventualità – pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità - o una natura indennitaria – le rendite per infortuni sul lavoro -, laddove il lavoro stesso (un infortunio intervenuto sul lavoro) ne sia la causa scatenante.

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, per l'invalidità civile una prima sistematizzazione è nella L. 118/1971. Con questo provvedimento vengono superate precedenti norme frammentarie e viene unificata in un unico testo la disciplina dell'assistenza agli invalidi civili, comprendendo in questa categoria tutti i disabili con esclusione delle persone cieche, sordomute e di coloro la cui minorazione deriva da cause non organiche. A favore di tutti gli invalidi civili vengono previsti, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative: *la pensione di inabilità e l'assegno mensile*. Queste norme, insieme a quelle emanate in precedenza a favore dei ciechi e dei sordomuti (L. 66/1962 e L. 381/1970) costituiscono ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni ai cittadini disabili.

Una sensibile innovazione è data dall'istituzione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (L. 18/1980). Tale prestazione, di natura universalistica, non soggetta a limiti

reddituale e prevista al solo titolo della minorazione, è concessa alle persone disabili per le quali sia stata accertata una inabilità al 100% e l'impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita⁶.

La disciplina è stata successivamente oggetto di numerosi provvedimenti settoriali che hanno regolamentato specifici aspetti e questioni (criteri di valutazione dell'invalidità, superamento definitivo della divisione tra invalidi fisici e psichici, requisiti per le diverse provvidenze). Tra i provvedimenti varati si segnala, in particolare, la L. 289/1990 che istituisce l'*indennità di frequenza*: una prestazione economica, concessa ai minori invalidi civili, cui siano state riconosciute dalle commissioni ASL difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni della propria età, che frequentano strutture educative, formative o riabilitative.

Nonostante l'approccio alle problematiche della disabilità sia stato interessato da mutamenti profondi nella filosofia di fondo con L. 104/1992 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) e poi con la L. 328/2000 (*Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), è alle norme prima citate che risalgono il sistema di riconoscimento dell'invalidità e la fissazione delle provvidenze economiche. La legge del 1992 sollecita un approccio olistico nei confronti della disabilità, immaginando un quadro di iniziative ed interventi miranti a ridurre le difficoltà che le persone in situazione di handicap possono incontrare nel loro percorso di partecipazione alla vita sociale e favorendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza (diritto all'abitare, allo studio, alla salute, al lavoro, alla mobilità, al tempo libero,...). La legge definisce "persona in situazione di handicap" chi, a causa di una minorazione, si trova in difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tali da determinare processi di svantaggio sociale o di emarginazione; considera la "persona handicappata" in situazione di gravità quando tali difficoltà comportano la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale; afferma che oggetto di accertamento non è più la sola "minorazione" (da risarcire economicamente), ma anche le "difficoltà", le "necessità dell'intervento assistenziale permanente" e la "capacità complessiva individuale residua" (rispettivamente da affrontare e valorizzare). Del pari senza effetti di mutamento è la legge del 2000, che pure all'art. 24 aveva previsto una delega al Governo per il riordino delle

⁶ L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per i minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti; le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti; indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra. L'indennità di accompagnamento può accompagnarsi anche alle prestazioni di invalidità di tipo previdenziale, per quanto in tale ambito esistano istituti analoghi (quali l'assegno per l'assistenza personale e continuativa) non cumulabili, valendo il principio che è diritto del soggetto scegliere il trattamento più favorevole fra quelli cui ha diritto.

norme in materia di emolumenti economici derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. Tale delega, reiterata con L. 137/2002 e L. 186/2004, non è stata adoperata per cui l'intero quadro rimane piuttosto disorganico e complesso, nella definizione degli interventi e, ancor più, nelle procedure di accertamento e verifiche esistenti (cfr. Box 2).

Hanno diritto alle provvidenze per invalidità civile i soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di un paese comunitario con residenza in Italia o di un paese extracomunitario titolari di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti sanitari e giuridico-economici prescritti.

Ai fini della concessione delle diverse prestazioni è necessario il riconoscimento, da parte di apposite commissioni mediche operanti presso le ASL, dello stato di invalido civile o di cieco civile o di sordomuto (cfr. Box 2 più avanti); per talune forme di prestazioni, oltre all'accertamento sanitario, è richiesto il possesso di ulteriori requisiti in relazione all'età e al reddito. Il diverso grado di invalidità, in corrispondenza del quale si ha diritto ad una specifica prestazione è stabilito per legge, in base ad apposite tabelle.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998, dal 1° gennaio 2001 sono state trasferite alle Regioni le funzioni di concessione di nuovi trattamenti economici in favore degli invalidi civili già esercitate dalle Prefetture e, a decorrere dal novembre 1998, ad un apposito fondo istituito presso l'INPS (la "Gestione invalidi civili") la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (art. 130, c. 2 e 3). Tale trasferimento non ha comportato alcuna modificazione nella natura e tipologia delle prestazioni.

Invalidi civili (cfr. Prospetto 1.1)

"Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti." (*L. 118/1971, art. 2*).

La soglia minima per il riconoscimento di invalidità corrisponde al 33,33%. In tal caso si ha diritto a prestazioni protesiche e ortopediche. Con il 46% di invalidità insorge il diritto all'iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro. Per avere diritto alle prestazioni economiche il grado di invalidità riconosciuto deve essere almeno del 74% (invalido

parziale). Il 100% di invalidità riconosciuta corrisponde allo stato di invalido totale con diritto alla pensione di invalidità civile.

In caso di contestuale riconoscimento di “non autosufficienza” e di “non deambulante” è riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento. Le persone minorenni riconosciute invalide hanno diritto all’indennità di accompagnamento alle medesime condizioni su menzionate (non autosufficienza, non deambulazione, necessità di assistenza continua). Hanno diritto all’indennità di frequenza i soggetti minorenni invalidi con difficoltà persistenti allo svolgimento di compiti e funzioni della propria età. L’indennità di frequenza è altresì riconosciuta al minore ipoacusico con perdita uditiva superiore a 60 decibel nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz, necessitante di periodico trattamento riabilitativo.

Al compimento dei 65 anni la pensione di invalidità civile si trasforma in assegno sociale.

Ciechi (cfr. Prospetto 1.2)

"Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno" (L. 66/1962, art. 7).

Le persone riconosciute cieche civili ai sensi della normativa vigente sono distinti in “ciechi assoluti” che hanno riportato la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; “ciechi parziali” quando presentano un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (“ciechi ventesimisti”). Anche a coloro che presentano un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (“ciechi decimisti”) con un reddito inferiore ai limiti previsti, era in passato riconosciuto un diritto a prestazione economica, che è però venuta meno, il relativo assegno vitalizio essendo stato soppresso (continuano a percepirlo solo coloro che già in passato fruivano della prestazione).

Ai ciechi assoluti, oltre che la pensione di cecità, è concessa un’indennità di accompagnamento specifica, non cumulabile con le indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

A differenza delle altre pensioni di invalidità civile, la pensione di cecità al compimento dei 65 anni non si trasforma in assegno sociale.

Sordomuti (cfr. Prospetto 1.3)

Si considera sordomuto "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro, di servizio." (L. 381/1970, art. 1).

Il diritto a prestazioni economiche insorge in presenza di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore.

Alle persone sordomute, oltre che la pensione di invalidità non reversibile, è concessa un'indennità di comunicazione specifica, eventualmente cumulabile con le indennità di accompagnamento.

Al compimento dei 65 anni la pensione di invalidità per i sordomuti si trasforma in assegno sociale.

Prospetto 1.1 - Invalidi civili

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Pensione di invalidità civile</p> <ul style="list-style-type: none"> • è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. • è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. 	<p>Importo 2007: €242,84 Importo 2008: €246,73</p> <p>x13 mensilità</p>	Invalidi civili totali	<ul style="list-style-type: none"> • invalidità al 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno • età compresa tra il 18° e il 65° anno • reddito annuo per 2007 non superiore a €14.256,92; per 2008 14.466,67 	<p>L. 118/1971, art. 12 L. 33/1980, art. 14 septies D.Lgs. 509/1988, art. 8</p>
<p>Assegno mensile di assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri enti. • è incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. 	<p>Importo 2007: €242,84 Importo 2008: €246,73</p> <p>x 13 mensilità</p>	Invalidi civili parziali	<ul style="list-style-type: none"> • invalidità compresa tra 74% e 99% 	<ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno • età compresa tra il 18° al 65° anno • incollocabili al lavoro • privi di altre pensioni erogate dall'INPS o da altri enti previdenziali • reddito annuo non superiore a: per il 2007 €4.171,44 per il 2008 €4.238,26 	<p>L. 118/1971, art. 13 L. 33/1980, art. 14 D.Lgs. 509/1988, art. 9</p>
<p>Indennità di accompagnamento</p> <p>E' incompatibile con ricovero in istituto associato al pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico e con l'erogazione di provvidenze simili, concesse per cause di guerra, di servizio o di lavoro</p>	<p>Importo 2007: €457,66 Importo 2008: €465,09</p> <p>x 12 mensilità</p>	Invalidi civili totali	<ul style="list-style-type: none"> • invalidità al 100% non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 	<ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno • non ci sono limiti di età e di reddito 	<p>L. 18/1980, art. 1 L. 392/1984 L. 508/1988</p>
<p>Indennità di frequenza</p> <p>E' sospesa durante i periodi di ricovero di carattere continuativo e permanente; è incompatibile con l'indennità di accompagnamento erogata a minori invalidi civili o ciechi, con l'indennità speciale ai ciechi parziali e con l'indennità di comunicazione</p>	<p>Importo 2007: €242,84 Importo 2008: €246,73</p> <p>x13 mensilità</p>	Invalidi civili parziali	<ul style="list-style-type: none"> • essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore" 	<ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno • minori di 18 anni • frequenza scuole o centri formativi o riabilitativi reddito annuo non superiore a : per il 2007: €4.171,44 per il 2008: €4.238,26 	<p>L. 289/1990, art. 1</p>

Prospetto 1.2 – Ciechi

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Pensione di cecità E' compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse</p>	<p>Importo 2007: 262,62; € 242,84 (se ricoverato) Importo 2008: €266,83; €246,73 (se ricoverato) x13 mensilità</p>	Ciechi civili assoluti	Essere riconosciuto cieco assoluto	<ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno • non ricoverati <p>reddito annuo per il 2007 non superiore a € 14.256,92; per il 2008 €14.466,67</p>	L. 66/1962, art. 8 L. 382/1970 L. 33/1980 L. 660/1984 L. 508/1988
<p>Pensione di cecità E' compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse</p>	<p>Importo 2007: € 242,84 Importo 2008: €246,73 x13 mensilità</p>	Ciechi civili parziali	essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione	reddito annuo per il 2007 non superiore a € 14.256,92; per il 2008 €14.466,67	L. 382/1970 L. 33/1980 L. 660/1984 L. 508/1988
<p>Indennità di accompagnamento • E' compatibile con l'indennità prevista per gli invalidi civili e con l'attività lavorativa</p>	<p>Importo 2007: 710,32 Importo 2008: €733,41 x12 mensilità</p>	Ciechi civili assoluti	Essere riconosciuto cieco assoluto	<ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno • nessun'altra condizione 	L. 405/1968 art. 4 L. 682/1979, art 1, 2 L. 18/1980, art. 1 L. 508/1988, art. 1 L. 429/1991, art. 1
<p>Indennità speciale E' erogata anche in caso di ricovero; è cumulabile con la pensione di cecità; è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per causa di servizio, di lavoro o di guerra.</p>	<p>Importo 2007: €168,70 Importo 2008: €172,86 X12 mensilità</p>	Ciechi civili parziali (ventesimisti)	essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione	<ul style="list-style-type: none"> • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno • nessun'altra condizione 	L. 508/1988, art. 3

Prospetto 1.3 – Sordomuti

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Pensione</p> <ul style="list-style-type: none"> E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. Non è reversibile 	<p>Importo 2007: €242,84 Importo 2008: €246,73</p> <p>x13 mensilità</p>	sordomuti	Essere riconosciuto sordomuto.	<ul style="list-style-type: none"> essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno età compresa fra i 18 e i 65 anni di età non disporre di un reddito personale superiore a € 14.256,92 annui; per il 2008 €14.466,67 	L. 33/1980, art. 14 septies; L. 381/70 art. 10; L. 854/73, art. 10 come modificato da L. 211/89).
<p>Indennità di comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> E' incompatibile con l'indennità di frequenza ai minori E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, con la titolarità di una patente di guida E' cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili Spetta anche in caso di ricovero in istituto 	<p>Importo 2007: €229,64 Importo 2008: €233,00</p> <p>x 12 mensilità.</p>	sordomuti	<p>Essere riconosciuto sordomuto</p> <ul style="list-style-type: none"> (per i minori di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore) <p>per i soggetti di età non inferiore a 12 anni, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel e l'insorgenza della minorazione deve essere precedente ai 12 anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra); non ci sono limiti di 'età non ci sono limiti di reddito 	L. 508/1988, art. 4 D.M. 5.2.1992

1.2 Provvidenze di carattere previdenziale per invalidità ed inabilità

In ambito di prestazioni per invalidità legate allo svolgimento in passato di un'attività lavorativa e dunque alla presenza di una storia contributiva (seconda componente della triade IVS), vanno annoverate due prestazioni di base (cfr. Prospetto 1.4): l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, cui si aggiunge un assegno per l'assistenza personale e continuativa (analogo all'indennità di accompagnamento nel comparto dell'invalidità civile). Sebbene ogni ordinamento previdenziale definisca i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del diritto a tali prestazioni, una certa uniformità è stata conseguita con la legge 335/95 che ha indicato i criteri per la progressiva armonizzazione del settore pubblico (cfr. Prospetto 1.5) e privato.

Assegno ordinario di invalidità

La prestazione è riconosciuta in presenza di una "riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo" (L. 222/1984, art. 1). Il giudizio di invalidità, in questo caso, si fonda esclusivamente sulla valutazione medico-legale delle condizioni fisiche e psichiche del soggetto e delle attitudini individuali. Si fa riferimento ad una invalidità specifica, riferita cioè ad una data capacità professionale del lavoratore.

Cause invalidanti sono l'infermità permanente fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Le infermità devono sussistere al momento dell'accertamento del diritto alla prestazione e devono rispettare il criterio della permanenza intesa come obiettiva incertezza riguardo la durata e la possibilità di guarigione o miglioramento. Atteso che il concetto di permanenza non s'identifica con quello di irreversibilità, l'assegno ordinario di invalidità è suscettibile di revoca qualora risultino mutate le condizioni che hanno dato diritto al pensionamento.

I requisiti per l'accesso alla prestazione sono: un'anzianità contributiva di 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e il versamento di almeno 260 contributi settimanali (pari a 5 anni contributivi), dei quali almeno 156 (pari a 3 anni) versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. L'assegno ha validità triennale fino a diventare definitivo al terzo rinnovo. Si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni (60 anni per le donne), subordinatamente al raggiungimento (fra periodo di lavoro e periodo di invalidità) del requisito contributivo previsto⁷. In seguito ad interventi giurisprudenziali esso può anche trasformarsi in pensione di anzianità sussistendo i prescritti requisiti di età e contribuzione⁸.

⁷ I periodi nei quali non è stata prestata attività lavorativa ma si è goduto dell'assegno contano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, non contano invece ai fini della determinazione della misura della prestazione.

⁸ Attualmente (2008) per i lavoratori dipendenti l'accesso alla pensione di anzianità è subordinato al requisito contributivo di almeno 35 anni unitamente al requisito dell'età di 58 anni (59 dal luglio 2009 unitamente ad un requisito totale di età e anzianità contributiva pari a 95) oppure, a prescindere dall'età, ad un'anzianità contributiva pari a 40 anni; per i lavoratori autonomi sono richiesti 35 anni di anzianità contributiva e 59 di età (60 dal luglio 2009 unitamente ad un requisito totale di età e anzianità contributiva pari a 96) o 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

Come per tutti i trattamenti IVS, nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere integrato al trattamento minimo (443,12 euro nel 2008). I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2007	€10.123,36	€15.185,04
2008	€10.285,34	€15.428,01

Pensione di inabilità

Ai sensi della L. 222/1984, art. 2, si ha inabilità in caso di “*impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o di difetto fisico o mentale*”. Le cause invalidanti per tale evento sono analoghe a quelle previste per l'assegno ordinario di invalidità, come analoghi sono i requisiti di assicurazione e contribuzione per l'accesso alla prestazione. Si differenzia tuttavia per il carattere definitivo, essendo tale prestazione concessa in presenza di infermità più gravi, che comportano l'impossibilità assoluta per il lavoratore di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione e nel caso si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dalla legge è revocata e sostituita, ove ricorrano le condizioni, con l'assegno di invalidità. La pensione di inabilità si trasforma in pensione di vecchiaia a richiesta degli interessati in possesso dei requisiti contributivi, che hanno raggiunto l'età pensionabile prevista per gli invalidi all'80% (60 anni per gli uomini, 55 per le donne). In seguito ad interventi giurisprudenziali essa può anche trasformarsi in pensione di anzianità a richiesta degli interessati

Ai sensi del D.M. 187/97, di attuazione del art. 2 L. 335/95 citato, è riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità anche ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (come indicati all'art. 1 del d. lgs. 29/93), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1996, cui sia stata riconosciuta una infermità fisica o mentale, tale da determinare la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio.

Il decreto ministeriale indica i requisiti, le procedure per gli accertamenti sanitari, le modalità di erogazione e di determinazione dei relativi importi.

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

Ai sensi della L. 222/1984 art. 5, ha diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa il beneficiario di una pensione di inabilità che si trovi nell'impossibilità di

deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane.

L'assegno di assistenza, non reversibile, è concesso su domanda dell'interessato contestualmente alla istanza per la pensione di inabilità.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti. L'importo è ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità per cause di servizio

La L. 222/84, all'articolo 6, riconosce inoltre al lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui sopra, pur in assenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti, qualora l'invalidità o inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dall'evento non derivi il diritto ad una rendita assicurativa. Per il riconoscimento del diritto, è sufficiente che a favore dell'assicurato sia versato o dovuto almeno un contributo.

Hanno diritto a tali prestazioni privilegiate i superstiti.

Pensione per inabilità relativa ⁹

E' una prestazione erogata nell'ambito del comparto pubblico, nel caso in cui intervenga dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni. Ne beneficiano quindi i dipendenti cui sia stata riconosciuta una infermità permanente fisica o mentale al servizio o alle mansioni effettivamente svolte, non derivante da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento sono necessari 15 anni di contribuzione per i dipendenti statali e 20 per i dipendenti di enti locali, a prescindere dall'età anagrafica.

Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

Analogamente alla precedente, è erogata nell'ambito del comparto pubblico, ai soggetti chi sia stata riconosciuta una inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio. In tale caso non è necessaria una menomazione altamente invalidante come nel caso della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (cfr. sopra), ma tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa con riferimento all'amministrazione presso la quale il soggetto presta servizio. E' richiesta un'anzianità contributiva di 15 anni.

⁹ I trattamenti relativi al comparto pubblico sono riferiti in particolare a: dipendenti civili e militari; dipendenti di aziende privatizzate; dipendenti enti locali insegnanti e scuole elementari; personale sanitario; ufficiali giudiziari e coadiutori

Prospetto 1.4 –Trattamenti di invalidità di tipo IVS (comparto privato)

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Assegno di invalidità</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha una durata iniziale predeterminata con successiva trasformazione prima a tempo indeterminato e poi in pensione di anzianità o in pensione vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possieda i requisiti contributivi previsti 	L'importo viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta	Lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale	Riconoscimento dell'Inps di infermità tali da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> • l'assicurazione presso l'INPS da almeno 5 anni • anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda 	L. 160/1975 L. 222/1984
<p>Pensione di inabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione • non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia • in caso di incompatibilità previste dalla legge è revocata • in caso di determinate condizioni è sostituita con assegno di invalidità 	L'importo viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta	Lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale	Riconoscimento dell'Inps di infermità tali da comportare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa	anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda	L. 160/1975 L. 222/1984 D.M. 187/97
<p>Assegno per assistenza personale continuativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incompatibile con analoga prestazione corrisposta da INAIL a titolo di assistenza personale e continua • ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale • non reversibile • Non erogato in caso di ricovero 	Importo dal 1.7.07: €430,63 mensili	Percettori di pensione di inabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Non in grado di deambulare senza accompagnatore • Non in grado di svolgere normali attività quotidiane 	.	L. 222/1984; art. 5.
<p>Assegno e pensione privilegiati</p>		iscritti all'assicurazione obbligatoria IVS	invalidità o inabilità in rapporto causale diretto con finalità di servizio	<ul style="list-style-type: none"> • quando dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, o a trattamenti continuativi di natura previdenziale o assistenziale 	L. 222/1984, art. 6,

Prospetto 1.5 – Trattamenti di invalidità di tipo IVS (comparto pubblico)

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Pensione per inabilità assoluta e permanente ad attività lavorativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incompatibile con attività lavorativa • Incompatibile con ogni trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione • Reversibile ai superstiti • Non cumulabile con rendita vitalizia INAIL 	<p>Calcolato su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - base sistema retributivo per chi ha maturato 18 anni anzianità al 31.12.95; - sistema misto per meno 18 anni al 31.12.95; - sistema contributivo per chi assunto dopo 31.12.95 	Dipendenti amministrazioni pubbliche	Riconoscimento di infermità fisica o mentale tale da comportare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa	Anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda (ridotti di 1/3 per non vedenti)	L. 335/95, art. 2 D.M. 187/97
<p>Pensione per inabilità relativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non derivante da causa di servizio 	Calcolato su base anzianità contributiva maturata senza maggiorazione	Dipendenti pubblici	Riconoscimento infermità permanente, fisica o mentale, a servizio e mansioni svolte.	Anzianità contributiva di 20 anni (dip. Enti locali); 15 anni (statali) prescinde da età anagrafica	L.1035/39 L. 379/55 D.P.R. 1417/67 L. 167/81 D.P.R. 1092/73
<p>Pensione per inabilità assoluta permanente a proficuo lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parzialmente cumulabile con redditi di lavoro autonomo 	Calcolato su base anzianità contributiva maturata senza maggiorazione	Dipendenti pubblici	Inabilità permanente e assoluta fisica o mentale a svolgere qualsiasi proficuo lavoro	15 anni di contribuzione anche non continuativi; prescinde da età anagrafica	L.1035/39 L. 379/55 D.P.R. 1417/67 L. 167/81 D.P.R. 1092/73

1.3 I trattamenti indennitari e le rendite per infortunio

La tutela prevista in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. Prospetto 1.6) e le malattie professionali si caratterizza per la sua funzione indennitaria, garantendo al lavoratore leso nella sua integrità psico-fisica un indennizzo commisurato all'entità della lesione. La disciplina fa riferimento al Testo Unico approvato con D.P.R. 1124/1965 e successivamente modificato dalla L. 251/1982 ed al d. lgs. 38/2000 che ha ridefinito alcuni aspetti dell'assetto normativo, estendendo l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori, determinando un nuovo criterio di classificazione tariffaria e ampliando la tutela al danno biologica e all'infortunio in itinere. L'INAIL (istituito con R.D. 264/1933) è il principale ente erogatore di tali prestazioni. Sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i datori di lavoro che occupano dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose; nonché gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura.

L'evento che dà diritto alle prestazioni è costituito dall'infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Diversamente dall'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, deve essere conseguenza di una lenta, graduale progressiva azione lesiva dell'organismo del lavoratore e deve risultare contratta, per nesso causale diretto all'esercizio delle lavorazioni tassativamente indicate dal T.U.

Se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100% della capacità lavorativa, gli invalidi del lavoro hanno diritto alla rendita mensile per inabilità permanente, erogata dall'INAIL, oltre che ad altre prestazioni. L'inabilità viene certificata da commissioni medico legali dell'INAIL.

Tra le prestazioni corrisposte dall'INAIL, oltre a quelle di natura medico sanitaria, ivi compresi interventi chirurgici, accertamenti clinici e la fornitura degli apparecchi protesici, si segnalano:

- a) indennità giornaliera per inabilità temporanea;
- b) rendite: per inabilità permanente (diretta); provvisoria; di passaggio;
- c) assegno per l'assistenza personale continuativa;
- d) rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte.

A tutto ciò va aggiunto che i dipendenti pubblici, invalidi per servizio, una volta riconosciuta la causa di servizio, hanno diritto all'equo indennizzo, alla pensione privilegiata e ad altre prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza.

In particolare tali ultime prestazioni sono erogate a seguito di invalidità determinatasi nello svolgimento di lavoro civile o militare alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, e per conseguenza di fatti di servizio. Ai fini del riconoscimento del beneficio è irrilevante la durata effettiva del servizio prestato e dalla entità della contribuzione.

La causa di servizio è riconosciuta a seguito di verifica, del nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata. La domanda ai fini del riconoscimento e dell'ottenimento dell'equo indennizzo, va presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'insorgere dell'infermità. L'equo indennizzo, di natura quindi non previdenziale ma compensatorio, è commisurato alla qualifica funzionale ed al livello retributivo.

Ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata, l'istanza a pena di decadenza, va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (10 anni in caso di parknsonismo), salvo che il richiedente non abbia già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio. Pur non essendo le due prestazioni incompatibili, in caso del riconoscimento di entrambe si ha una riduzione del 50% della prima.

Prospetto 1.6 Trattamenti indennitari e per infortunio

PRESTAZIONI ECONOMICHE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI MEDICO-LEGALI	ALTRE CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Assegno privilegiato		Lavoratori dipendenti	Invalidità o inabilità	Quando l'invalidità risulta in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dalla stessa invalidità non derivi diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici, il lavoratore, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi	L. 222/1984, art. 6, c. 1
Pensione diretta privilegiata Il trattamento ha carattere vitalizio e cessa con la morte del titolare		Lavoratori dipendenti	Invalidità o inabilità	Quando l'invalidità risulta in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dalla stessa invalidità non derivi diritto a rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o a trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici, il lavoratore, anche in mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi	L. 222/1984, art. 6, c. 1
Rendita mensile per inabilità permanente. E concessa dall'INAIL non può essere cumulata con la pensione di invalidità qualora questa derivi dallo stesso evento che ha dato luogo all'erogazione della rendita	L'importo è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.	Lavoratori dipendenti	Inabilità compresa fra l'11 e il 100%, certificata dall'INAIL	situazioni di inabilità causate da infortuni o da malattie professionali	D.P.R. 1124/ 65 D.Lgs. 38/2000

1.4 Pensioni e assegni sociali

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani, comunitari e extracomunitari titolari di carta di soggiorno che hanno raggiunto i 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995. La pensione o l'assegno sociale non sono soggetti a tassazione Irpef e non sono reversibili (cfr. Prospetto 1.7 e Tavola 1.1).

In assegno sociale sono convertiti, al compimento del 65° anno di età del titolare, la pensione di invalidità e l'assegno mensile di assistenza erogati agli invalidi civili, nonché la pensione non reversibile erogata alle persone sordomute.

Per l'anno 2008 l'importo mensile dell'assegno è di € 395,59 mensili per tredici mensilità (importo annuo pari a €5.142,67). I limiti di reddito sono fissati in €5.142,67 se il richiedente non è coniugato e di €10.285,34 annui se coniugato.

A tale importo si aggiunge una maggiorazione sociale, pari a €12,92 mensili, anche questa subordinata a requisiti di reddito.

Dal 2002, al compimento dei 70 anni, i titolari di assegno o pensione sociale, (così come quelli che continuano a godere di pensioni di invalidità civile e i titolari di pensioni contributive) hanno diritto ad un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione pari a €516,46 al mese per tredici mensilità, elevata per l'anno 2008 a €580,00. Il requisito di età può essere ridotto fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione, con recupero a tali fini dei periodi superiori a 2,5 anni. Della maggiorazione beneficiano anche invalidi civili totali, sordomuti e ciechi titolari di pensioni di inabilità con almeno 60 anni di età.

La maggiorazione è subordinata a limiti di reddito personale pari per l'anno 2008 a €7.540,00 annui (se non coniugato) e €12.682,67 annui se è coniugato (i redditi personali si cumulano con quelli del coniuge).

Prospetto 1.7 - Pensione e assegno sociale

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO	BENEFICIARI	CONDIZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Pensione sociale (Sostituito dal 1996 dall'assegno sociale per quanto riguarda i nuovi trattamenti liquidati)	L'importo può variare in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. L'importo percepito aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps.	<ul style="list-style-type: none"> • Ultrasessantacinquenni 	Cittadini italiani residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale che ne hanno maturato i requisiti con domanda presentata entro il 1995. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.	L. 153/1969, art. 26
Assegno sociale	L'importo percepito può variare in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. L'importo percepito aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps.	<ul style="list-style-type: none"> • Ultrasessantacinquenni 	Cittadini italiani residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stesso assegno sociale che ne hanno maturato i requisiti con domanda presentata dopo il 1995. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.	L. 335/1995 art. 3, c. 6

Tavola 1.1 – Valore in euro di pensioni, assegni sociali e integrazione al minimo. Anni 2007-2008

Tipologia di trattamento	Base annuale	Base Mensile	Maggiorazioni		Totale	Totale mensile	Ulteriore integ annua*	
			Annue	Mensili				
2007								
Assegno Sociale	fino a 69 anni	5.061,88	389,36	167,96	12,92	5.229,84	402,28	
	dai 70 anni**	5.061,88	389,36	2.217,15	170,55	7.279,03	559,91	
Pensione Sociale (dai 70 anni)***		4.171,44	320,88	3.107,39	239,03	7074,60	7.278,83	
Integrazione al minimo	60-64 anni	5.669,82	436,14	335,79	25,83	6.005,61	461,97	154,94
	65-69 anni	5.669,82	436,14	1.074,32	82,64	6.744,14	518,78	154,94
	dai 70 anni**	5.669,82	436,14	1.609,01	123,77	7.278,83	559,91	154,94
2008								
Assegno Sociale	fino a 69 anni	5.142,67	395,59	167,96	12,92	5.310,63	408,51	
	dai 70 anni**	5.142,67	395,59	2.397,33	184,41	7.540,00	580,00	
Pensione Sociale (dai 70 anni)***		4.238,26	326,02	3.301,74	253,98	7.540,00	580,00	
Integrazione al minimo	60-64 anni	5.760,56	443,12	335,79	25,83	6.096,35	468,95	154,94
	65-69 anni	5.760,56	443,12	1.074,32	82,64	6.834,88	525,76	154,94
	dai 70 anni**	5.760,56	443,12	1.779,44	136,88	7.540,00	580,00	154,94

* L'ulteriore integrazione annua di 154,94 euro viene attribuita a condizione che non si superino determinati limiti di reddito. Per l'anno 2008, se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non può superare il limite di 8.640,84 euro che passa a 17.281,68 se il pensionato è coniugato.

** L'integrazione a 516 euro mensili introdotta nel 2002 (poi aggiornata negli anni successivi), comunque sottoposta alla prova dei mezzi, è applicata dopo i 70 anni ma il requisito scende in determinati casi (vedi testo) e, in particolare, in ragione di un anno ogni 5 anni di contribuzione.

*** Dal 1996 non vengono più liquidate pensioni sociali, essendo l'istituto stato sostituito dall'assegno sociale. Dunque, tutti i percettori hanno più di 70 anni.

1.5 Le integrazioni al minimo

I titolari di pensioni IVS (pensioni quindi con un presupposto, diretto o indiretto, di natura contributiva) hanno diritto ad un'integrazione fino al raggiungimento di un minimo, stabilito annualmente per legge, tali integrazioni essendo destinate a venir meno col passaggio al cd. Metodo contributivo (L. 335/95).

AI fini dell'ottenimento del beneficio sono annualmente definiti i limiti di reddito personali e coniugali, pari a 26 volte l'importo mensile del trattamento minimo.

L'importo mensile, per il 2008 pari a €443,12 e, in presenza di ulteriori requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. Se il reddito è pari a €5.760,56, l'integrazione spetta nella misura intera; per un reddito compreso tra € 5.760,56 e € 11.521,12 (443,12x26) spetta un'integrazione ridotta. Il limite di reddito è innalzato a €17.281,68 se cumulato con quello del coniuge, mentre per l'integrazione ridotta il reddito è compreso tra €17.281,68 e €23.042,24.

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può essere riconosciuta se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.

Come per pensioni e assegni sociali, dal 2002 al compimento dei 70 anni, i titolari di pensione contributiva integrata al minimo hanno diritto ad un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione pari a €516,46 al mese per tredici mensilità, elevato per l'anno 2008 a €580,00. Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione, i titolari dei suddetti trattamenti previdenziali o assistenziali devono essere in possesso dei requisiti menzionati nella precedente sezione 1.3.

1.6 Provvidenze per cause di guerra

Le prestazioni economiche per causa di guerra (cfr. Prospetti 1.8 e 1.9) intervengono “*nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto*” come definite dal D.P.R. 915/1978, integrato da successivi provvedimenti, che ne disciplina la natura, i beneficiari, l'iter procedimentale, ecc.,¹⁰. Esse sono erogate al solo titolo della menomazione e del rapporto causale con la guerra.

La pensione di guerra è erogata secondo una classificazione di otto categorie di importo differente a seconda della gravità dell'infermità riportata. I beneficiari di tale prestazione, che hanno riportato menomazioni gravissime, hanno diritto anche ad un “assegno di superinvalidità” e ad una “indennità di assistenza e accompagnamento”. Le somme corrisposte, come stabilito dalla L. 261/1991 non costituiscono reddito ai fini fiscali. Per coloro che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento spetta, a domanda, un'integrazione a tale prestazione, oltre ad una indennità aggiuntiva e ad ulteriori prestazioni.

Il D.P.R. citato classifica inoltre le menomazioni e patologie di minor entità, per le quali spetta una indennità *una tantum*, alla quale non sono associati assegni accessori, concessa per un periodo minimo di un anno fino ad un massimo di cinque.

¹⁰ D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834; L.6 ottobre 1986, n.656; L.8 agosto 1991, n.261; legge 29 gennaio 1994, n.94; Legge 23 dicembre 1998, n.448; D.P.R. 30 settembre 1999, n.377; Legge 18 luglio 2000, n.236; Legge 23 dicembre 2000, n.338.

Ai titolari di pensione di guerra, inoltre, che a causa dell'infermità riportata non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta anche un "assegno di incollocabilità" fino al compimento del 65° anno di età ed un "assegno compensativo" oltre i 65 anni.

Tale prestazione può essere, infine, concessa al coniuge superstite ed agli orfani ed è comunque reversibile se il titolare è deceduto per cause diverse dalla infermità che ne hanno determinato l'assegnazione.

Prospetto 1.8 – Pensione di guerra diretta, indiretta e di reversibilità

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
Pensione di guerra Sono previste otto categorie di pensione di 'importo economico è differente a seconda della gravità dell'infermità pensionata	Militari e civili che abbiano riportato, a causa del servizio di guerra e dei fatti di guerra o per eventi bellici ad essa collegati, ferite, lesioni e infermità da cui sia derivata una menomazione, non suscettibile di miglioramento, dell'integrità personale	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. A
Pensione di guerra indiretta	Coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26°anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolari di pensione di guerra (dalla 2° alla 8°cat.): <ul style="list-style-type: none"> • di militare o civile deceduto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra; • morto per aggravamento o complicanze delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra. 	R.D. 12 luglio 1923 Testo Unico D.P.R. 915/1978
Pensione di reversibilità	Coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26°anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolari di pensione di guerra (dalla 2° alla 8°cat.) deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. N
Assegno di superinvalidità	Pensionati di 1° categoria con menomazioni gravissime	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. F e F1
Indennità di assistenza e accompagnamento	Titolari di assegno di superinvalidità	R.D. 12 luglio 1923 Testo Unico D.P.R. 915/1978 Tab. E
Assegno di incollocabilità	Titolari di pensioni di guerra non in grado di svolgere attività lavorativa a causa dell'infermità riportata	Testo Unico D.P.R. 915/1978 Art. 20

31

Prospetto 1.9 – Altre prestazioni per cause di guerra

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
Assegno di benemerenzza	Cittadini perseguitati in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale	L. 932/1980 art. 3
Assegno vitalizio agli internati in campi di sterminio	Cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio Familiari dei deportati nei campi di sterminio Congiunti dei deportati deceduti nei campi di sterminio o successivamente.	L. 791/1980 n. 791, art. 1
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare	Cittadini insigniti di decorazioni al valor militare, che si sono distinti per il coraggio dimostrato nel compimento di atti particolarmente rischiosi	R.D. 1423/ 1932, arrt. 17-18

1.7 Le pensioni ai superstiti

La pensione ai superstiti (cfr. Prospetto 1.10), terzo istituto previdenziale della triade IVS, è la prestazione che alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare a condizione che il dante causa fosse già pensionato o potesse far valere al momento del decesso 15 anni di contribuzione (ovvero 780 contribuzioni settimanali) o 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio. In linea generale spetta ai seguenti soggetti:

- coniuge;
- figli minori di 18 anni;
- figli con età pari o superiore a 18 anni purché al momento del decesso siano studenti e a carico del dante causa: fino a 21 anni se frequentano una scuola media superiore; fino a 26 se iscritti all'università per il corso legale di laurea;
- figli inabili a carico;
- genitori ultra 65enni, non titolari di pensione, a carico del dante causa al momento del decesso qualora non vi siano né coniuge né figli aventi titolo alla reversibilità;
- fratelli e/sorelle, non titolari di pensione, inabili e a carico del dante causa al momento del decesso qualora non vi siano altri familiari aventi titolo alla reversibilità.

La normativa della pensione di reversibilità, modificata in alcuni aspetti dalla riforma pensionistica del 1995 (L. 335/95), viene estesa dal 17 agosto 1995 a tutti i lavoratori e pensionati dell'INPDAP, dello Stato e dei Fondi Sostitutivi. Tale prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data del decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Importi e criteri di calcolo

La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se hanno diritto a pensione solo i figli;
- 15% a ciascun genitore (in mancanza di coniuge e/o figli);
- 15% a ciascun fratello e/o sorella (in mancanza dei genitori).

Nel caso di titolarità di un solo figlio orfano, dal 1°settembre 1995, l'aliquota di commisurazione è stata portata dal 60% al 70%.

La misura complessiva della reversibilità - anche con più superstiti - non può in ogni caso superare il 100%.

I redditi da considerare ai fini del nuovo regime di cumulo sono tutti i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali tranne:

- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- reddito della casa di abitazione;
- competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- importo della pensione stessa.

Le pensioni con decorrenza precedente al 17.8.1995 vengono cristallizzate all'importo in essere a tale data.

Tale prestazione è cumulabile con la rendita INAIL solo a partire dall'entrata in vigore della L. 335/1995 (pensioni con decorrenza dal 1.9.95), a richiesta dell'interessato, ad eccezione della pensioni di reversibilità derivante da pensione di inabilità (ovviamente limitatamente al periodo 01 settembre 1995 – 30 giugno 2000).

Prospetto 1.10 - Pensioni ai superstiti e rendite al nucleo superstite

PRESTAZIONI ECONOMICHE	BENEFICIARI E CONDIZIONI	RIF. NORMATIVI
Pensione ai superstiti <ul style="list-style-type: none">• Sono reversibili le prestazioni pensionistiche d'invalidità, di vecchiaia e di anzianità<ul style="list-style-type: none">• La pensione ai superstiti spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato• Cumulabile con rendite INAIL solo a partire da entrata in vigore riforma pensionistica (L. 335/95)	Superstiti: <ul style="list-style-type: none">• alla morte del lavoratore assicurato o pensionato• sussistenza di specifiche condizioni	L. 335/1995 L. 903/1965, art. 22

2. Diffusione e dimensioni dei trattamenti

L'unità di analisi utilizzata nel presente capitolo è il trattamento pensionistico. La distinzione tra trattamenti e beneficiari, assommando in capo allo stesso beneficiario tutti i diversi trattamenti che lo stesso eventualmente percepisca, verrà analizzata nei capitoli successivi.

Sebbene il Rapporto si concentri sul 2005 (riportando il 2004 a titolo comparativo), può essere importante partire dalla Tavola 2.1 in cui, ricomprendendo di nuovo per memoria anche i trattamenti di vecchiaia/anzianità non integrati al minimo, si considera l'evoluzione di spesa e numero dei trattamenti sul periodo 2003-2005 - ovvero, visto il riferimento ai dati del Casellario centrale dei pensionati, l'evoluzione tra il 31 dicembre 2003 ed il 31 dicembre 2005 – segnalando il ruolo in proposito del turnover nei trattamenti intervenuto nel periodo in questione. Per il totale delle prestazioni (inclusive di quelle non oggetto di questo Rapporto) la crescita della spesa complessiva annua (come sempre, quando non altrimenti specificato, in termini nominali) è del 9,0%, passando da 197.078 a 214.881 milioni di euro. Nella tavola tale variazione viene scomposta in tre diverse componenti: la prima riferita alle prestazioni già presenti al 31 dicembre 2003 e *sopravvissute* al 31 dicembre 2005; la seconda relativa alle prestazioni *nuove*, ovverosia a prestazioni assenti alla data iniziale e presenti a quella finale; la terza relativa alle prestazioni *cessate* dopo il 31/12/2003 e non più presenti al 31/12/2005¹¹. In ciascuno dei tre casi giocano un ruolo le quantità – il tasso di sopravvivenza, di ingresso e di uscita – ed i valori unitari dei trattamenti, che il valore relativo dei nuovi e di quelli cessati può differire e far divergere l'evoluzione nel tempo dei valori unitari complessivi da quella dei valori unitari delle sopravvissute.

In totale si evidenzia un tasso di sopravvivenza medio dell'88,1%, un valore attirato in alto dal dato relativo ai trattamenti di vecchiaia ed anzianità non integrati al minimo (il cui tasso di sopravvivenza è del 93,4%), nonché dalla presenza di trattamenti che transitano da una categoria all'altra (e che quindi risultano cessati o nuovi nei singoli comparti, ma sono ricompresi tra i sopravvissuti nell'aggregato). Per i trattamenti che costituiscono il focus di questo volume le

¹¹ Lo status di nuova o cessata è ottenuto dal confronto tra due istanti nel tempo e non quantifica i flussi lordi di ingresso ed uscita registrati nel biennio. Alcuni degli ingressi avvenuti nel corso del biennio potrebbero essere nel frattempo cessati e quindi non comparire nello stock delle nuove; similmente, alcune delle uscite, se solo temporanee (ed il fatto che si tratti di pensioni non deve far equiparare tutte le uscite alla morte del percettore) e quindi controbilanciate da un successivo ingresso, potrebbero non contribuire affatto allo stock delle cessate. Specularmente, tra le sopravvissute potrebbero anche esservi pensioni interrotte e poi ripristinate.

pensioni in essere al 31/12/2003 ed ancora in pagamento due anni dopo sono in genere di meno: le percentuali più contenute si hanno per le invalidità civili (79,4%) e le indennità di accompagnamento (73,6%).

Sempre sul piano delle quantità, le indennità di accompagnamento e invalidità civili evidenziano anche un forte afflusso netto, su cui si ritornerà peraltro nel capitolo 3. Le nuove indennità di accompagnamento sono il 41,1% dello stock di quelle inizialmente presenti, con un afflusso netto (come saldo tra nuove e cessate) che è del 14,7%; per le invalidità civili si tratta rispettivamente del 27,4 e del 6,8%. Le invalidità civili cessate in quanto tali sono soprattutto a fronte di trattamenti che si trasformano in pensioni ed assegni sociali. Di segno opposto è invece il saldo netto degli altri trattamenti di invalidità, degli assegni integrati al minimo, delle rendite per infortunio sul lavoro e delle pensioni di guerra.

Nel complesso le nuove pensioni hanno un valore medio in linea con quello del totale delle pensioni in essere; più basso è, invece, il valore medio relativo delle pensioni cessate (rispetto al totale di quelle presenti alla data iniziale), un dato che comporta un contributo leggermente positivo del mero turnover alla crescita della spesa complessiva.

Tavola 2.1 - Variazione percentuale dell'importo complessivo annuo per tipologia di prestazione

Tipologie	1° componente (sopravvissute)					2° componente (nuove)					3° componente (cessate)			D = A+B-C
	a1	a2.1	a2.2	a2	A	b1	b2.1	b2.2	b2	B	c1	c2	C	
Pensioni di invalidità civile	79,4	0,047	1,261	3,7	2,9	27,4	0,94	0,81	76,0	20,8	20,6	79,7	16,4	7,4
Indennità di accompagnamento	73,6	0,041	1,367	3,0	2,2	41,1	1,00	0,76	76,3	31,4	26,4	74,9	19,8	13,8
Pensione di inabilità e assegni ord. di invalidità non integrate al minimo	82,1	0,052	1,217	4,2	3,5	10,4	0,98	0,86	84,1	8,7	17,9	81,8	14,6	-2,4
Rendite per infortunio sul lavoro	84,5	0,040	1,154	3,4	2,9	8,6	1,03	0,90	93,4	8,0	15,5	72,6	11,3	-0,4
Pensioni e assegni sociali	83,5	0,074	1,191	6,3	5,2	20,1	0,92	0,89	81,5	16,4	16,5	81,1	13,4	8,2
<i>di cui ex pensioni di invalidità civile</i>	82,9	0,060	1,200	5,0	4,1	21,9	1,02	0,89	91,0	19,9	17,1	80,9	13,8	10,2
Pensioni integrate al minimo	88,4	0,045	1,128	4,0	3,5	7,2	0,97	0,92	89,8	6,5	11,6	87,0	10,1	-0,1
Pensioni di guerra	82,3	0,096	1,170	8,2	6,8	5,3	0,91	0,93	84,4	4,5	17,7	67,7	12,0	-0,7
Pensioni ai superstiti non integrate al minimo	87,4	0,049	1,124	4,3	3,8	15,2	0,97	0,93	90,5	13,7	12,6	76,8	9,7	7,9
<i>(Pensioni di vecchiaia non integrate al minimo)</i>	93,4	0,049	1,063	4,6	4,3	11,7	1,04	0,99	102,7	12,0	6,6	84,0	5,6	10,8
Totale	88,1	0,049	1,100	4,4	3,9	13,8	0,93	0,94	87,6	12,1	11,9	67,4	8,0	8,0

a1 = Tasso % di sopravvivenza (al 31/12/2005) delle pensioni presenti al 31/12/2003

a2.1 = Variazione % dell'importo medio delle pensioni sopravvissute (nel biennio 2003-2005)

a2.2 = Importo medio del totale delle pensioni presenti al 31/12/2003 (in rapporto a quelle sopravvissute nel biennio 2003-2005) alla data iniziale.

a2 = a2.1/a2.2

A = a1*a2

b1 = Tasso % di ingresso delle nuove pensioni (pensioni presenti al 31/12/2005 e non presenti al 31/12/2003) come % di quelle presenti al 31/12/2003

b2.1 = Importo medio delle nuove pensioni al 31/12/2005 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2005)

b2.2 = Importo medio del totale delle pensioni presenti al 31/12/2005 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2003)

b2 = b2.1/b2.2

B = b1*b2

c1 = Tasso % di cessazione (al 31/12/2005) delle pensioni presenti al 31/12/2003 (NB: c1=100-a1)

c2 = Importo medio delle pensioni cessate al 31/12/2005 (in % sul totale di quelle presenti al 31/12/2003) alla data iniziale

C = c1*c2


D = A + B - C = variazione percentuale dell'importo complessivo annuo delle pensioni

Fonte: elaborazione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali su dati Istat-Inps

Considerando la composizione per fasce di età dei titolari di pensione si osserva che il 76,8% delle prestazioni pensionistiche qui considerate (quindi escludendo i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo) è corrisposto a ultrasessantaquattrenni; il 10,0% è destinato a soggetti con meno di 50 anni (Figura 2.1).

Se si analizzano i dati distinti per tipologia di prestazione (Figura 2.2) solo tra le pensioni di invalidità civile (incluse quelle a non vedenti e non udenti) è consistente la quota di quelle destinate a persone in età inferiore a 50 anni (51,6%). A questo riguardo occorre ricordare che al compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare sia la pensione di invalidità civile in senso stretto sia quella erogata a favore dei non udenti si trasformano in pensione o assegno sociale. Le pensioni di invalidità civile attribuite a ultrasessantacinquenni (8,5%) sono dunque soltanto le pensioni a favore dei non vedenti (73.140, pari al 7,9% del totale) e le pensioni di invalidità civile erogate dalla regione Valle D'Aosta e dalle province autonome di Trento e Bolzano (5.517, pari allo 0,6% del totale) che, contrariamente a quelle erogate dall'Inps, non si trasformano in pensioni sociali al sessantacinquesimo anno di età del titolare. Le altre tipologie di prestazione, ad eccezione delle rendite per infortunio professionale e malattie professionali e delle pensioni e assegni sociali, sono destinate nella maggior parte dei casi a persone con 75 anni e più.


Figura 2.1 - Pensioni (a) per classe di età del titolare. Anno 2005 (in percentuale)



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS

Figura 2.2 - Pensioni per tipo di prestazione (a) e classe di età del titolare. Anno 2005 (in percentuale)



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia/anzianità non integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS.


Tra le pensioni oggetto della presente analisi, la maggior parte di quelle vigenti al 31 dicembre 2005 ha importi mensili inferiori a 500 euro (71,3% del totale), mentre solo una quota residuale ha importi mensili superiori a 1.000 euro (5,5%). Le pensioni di invalidità civile, le indennità di accompagnamento, le pensioni o assegni sociali e le pensioni integrate al minimo hanno tutte importi mensili che non superano i 1.000 euro e nella maggior parte dei casi sono inferiori a 500 euro (Figura 2.4).

Le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni ai superstiti, sebbene siano concentrate nelle prime due classi di importo, rappresentano le tipologie di prestazione con la più alta quota in corrispondenza di importi mensili superiori a 1.000 euro (rispettivamente, 14,4% e 15,7% del totale della tipologia).

Per quanto riguarda le prestazioni che rientrano nelle classi di importo mensile meno elevato, occorre ricordare che la legge finanziaria per il 2002 (art. 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e limitatamente ad alcune tipologie di prestazioni, un incremento della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito pensionistico pari a 516,46 euro al mese (c.d. aumento al milione) per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione, elevata per il 2005 a 544,20 euro (per il 2008 si tratta di 580,00 euro al mese), è subordinato a requisiti di età ed interviene entro determinati limiti di reddito e comunque opera per non più di un trattamento spettante a ciascun beneficiario. Nel 2005, il numero dei beneficiari di tale incremento, è stato pari a 1.366.842 (nel 73,1% dei casi si tratta di donne). Considerando le tipologie di prestazioni così incrementate, la speciale maggiorazione ha

interessato il 33,4% dei titolari di pensioni o assegni sociali (pari al 18,8% del totale dei beneficiari della maggiorazione) ed il 19,3% dei percettori di pensioni integrate al minimo (un ulteriore 63,3% del totale dei beneficiari in esame; Figura 2.5). Nel complesso dei beneficiari dei trattamenti oggetto di questo Rapporto - un insieme di 9.838.622 soggetti (percettori in totale di 14.045.353 trattamenti) - 1.256.069 sono quelli che hanno goduto della maggiorazione (11.880 ne hanno goduto su trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo che in quanto tali esulano dal presente Rapporto), con un'incidenza complessiva del fenomeno pari al 12,8% (14,0% nel caso delle donne, che sono il 74,9% dei soggetti che hanno goduto della maggiorazione in questione¹²).

Figura 2.3 - Pensioni per classe di importo mensile in euro. Anno 2005 (in percentuale)




(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia non integrate al minimo.

Fonte: ISTAT-INPS.

¹² Ricomprendendo anche i trattamenti di vecchiaia non integrati al minimo, i beneficiari di pensioni (un totale di 16.560.879 persone) che hanno goduto della maggiorazione sono l'8,3% del totale (11,4% nel caso delle donne).


Figura 2.4 - Pensioni per tipo di prestazione e classe di importo mensile in euro. Anno 2003 (in percentuale)



(a) sono escluse le pensioni di vecchiaia/anzianità non integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS

Figura 2.5 - Beneficiari dell'art. 38 della L. 448/2001 per tipo di prestazione. Anno 2005 (in percentuale)



(a) non comprendono le pensioni di inabilità o gli assegni ordinari di invalidità integrati al minimo

(b) non comprendono le pensioni ai superstiti integrate al minimo

(c) non comprendono le pensioni di vecchiaia integrate al minimo

Fonte: ISTAT-INPS

3. Le invalidità civili

Le prestazioni di invalidità civile sono descritte nei Prospetti 1.1, 1.2, 1.3 del capitolo 1.

3.1 I trattamenti

Secondo i dati del Casellario dei pensionati, nel 2005, il numero delle *pensioni* di invalidità civile (analizzate separando le pensioni civili in senso stretto dalle pensioni ai non vedenti e ai non udenti) e delle *indennità* di accompagnamento è pari a 2,7 milioni (pari all'11,5% del totale dei trattamenti pensionistici), per un importo complessivo annuo di 11.565 milioni di euro, pari al 5,4% della spesa pensionistica complessiva e allo 0,8% del PIL. Le indennità di accompagnamento rappresentano il 65,4% del totale delle prestazioni per invalidità civile e assorbono ben il 76,9% della spesa complessiva per invalidità civile (Tavola 3.1.1).

Rispetto al 2004, la spesa complessiva registra un aumento dell'8,0%. L'aumento è da attribuire soprattutto alla variazione del numero di trattamenti cresciuti del 6,0% (laddove l'importo medio cresce dell'1,9%). Il maggiore contributo all'incremento della spesa è dato dall'evoluzione delle indennità di accompagnamento, il cui numero è lievitato del 7,1% (del 3,8% è l'espansione delle pensioni per invalidità civile). Contemporaneamente, gli importi medi sono rispettivamente variati del +1,7% e del +1,0%.

I trattamenti sono attribuiti in prevalenza a donne (nel totale si tratta del 60,9%, a sintesi del 55,4% per le pensioni e del 63,8% per le indennità di accompagnamento).

Passando alla tipologia delle prestazioni, ovvero considerando le possibili cause alla base del riconoscimento dello stato di invalidità e, quindi, del diritto a ricevere una prestazione, si può osservare che la maggior parte dei trattamenti è erogata a favore di invalidi civili in senso stretto¹³ (89,4% del totale) ai quali è destinato il 90,6% della spesa complessiva. Le prestazioni pensionistiche concesse ai non vedenti e ai non udenti rappresentano, rispettivamente, l'8,5% e il 2,1% con quote in termini di spesa pari a 8,0% e 1,4% del totale.

¹³ Si ricorda (cfr capitolo 1) che sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Tavola 3.1.1 – Pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento per tipologia della pensione e sesso del titolare. Anni 2004-2005 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Tipologia pensione e Indennità	2004			2005		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
MASCHI						
Totale pensioni	394.849	1.106.537	2.802	411.594	1.164.111	2.828
Invalidità civile in senso stretto	359.661	994.394	2.765	375.718	1.047.678	2.788
Non vedenti	29.124	93.583	3.213	29.712	97.347	3.276
Non udenti	6.064	18.561	3.061	6.164	19.086	3.096
Totale indennità	591.512	2.929.247	4.952	631.906	3.181.251	5.034
Indennità inv. civile in senso stretto	523.485	2.640.069	5.043	562.484	2.878.639	5.118
Indennità non vedenti	46.335	231.869	5.004	47.706	244.409	5.123
Indennità non udenti	21.692	57.309	2.642	21.716	58.203	2.680
Totale generale	986.361	4.035.784	4.092	1.043.500	4.345.362	4.164
FEMMINE						
Totale pensioni	494.456	1.437.783	2.908	511.620	1.503.909	2.940
Invalidità civile in senso stretto	420.886	1.202.130	2.856	437.058	1.260.754	2.885
Non vedenti	64.945	209.191	3.221	65.943	216.372	3.281
Non udenti	8.625	26.462	3.068	8.619	26.783	3.107
Totale indennità	1.037.778	5.236.643	5.046	1.113.420	5.716.028	5.134
Indennità inv. civile in senso stretto	936.266	4.829.329	5.158	1.010.390	5.293.198	5.239
Indennità non vedenti	80.974	353.073	4.360	82.359	367.440	4.461
Indennità non udenti	20.538	54.241	2.641	20.671	55.390	2.680
Totale generale	1.532.234	6.674.426	4.356	1.625.040	7.219.938	4.443
MASCHI E FEMMINE						
Totale pensioni	889.305	2.544.320	2.861	923.214	2.668.020	2.890
Invalidità civile in senso stretto	780.547	2.196.524	2.814	812.776	2.308.432	2.840
Non vedenti	94.069	302.773	3.219	95.655	313.720	3.280
Non udenti	14.689	45.022	3.065	14.783	45.869	3.103
Totale indennità	1.629.290	8.165.890	5.012	1.745.326	8.897.279	5.098
Indennità inv. civile in senso stretto	1.459.751	7.469.398	5.117	1.572.874	8.171.837	5.195
Indennità non vedenti	127.309	584.942	4.595	130.065	611.848	4.704
Indennità non udenti	42.230	111.550	2.641	42.387	113.593	2.680
Totale generale	2.518.595	10.710.210	4.252	2.668.540	11.565.299	4.334

Fonte: ISTAT-INPS

Considerando la distribuzione territoriale di pensioni e indennità, con riferimento alle prime si osserva che il 51,0% delle pensioni di invalidità civile si concentra nelle regioni del Mezzogiorno, il 31,5% nelle regioni settentrionali e il restante 17,5% in quelle centrali. Tale distribuzione si conferma tanto per le pensioni di invalidità civile in senso stretto che per quelle a non vedenti e non udenti (Figura 3.1.1).


Le indennità di accompagnamento invece, che, a differenza delle pensioni di invalidità civile, non sono sottoposte alla prova dei mezzi (dunque sono erogate a prescindere dal reddito), vedono innalzarsi la quota del Nord (al 39,5%) e del Centro (al 20,5%) con un calo di quella del Mezzogiorno (al 40,0%). Tale ribilanciamento è soprattutto dovuto alla componente invalidità civile in senso stretto, in quanto le indennità di accompagnamento a non udenti e non vedenti continuano ad essere prevalentemente erogate nel Mezzogiorno (rispettivamente, 44,6% e 42,1%) (Figura 3.1.2).

Figura 3.1.1 – Pensioni di invalidità civile per area geografica (a) e tipologia della prestazione. Anno 2005



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili
Fonte: ISTAT-INPS

Figura 3.1.2 – Indennità di accompagnamento per area geografica (a) e tipologia della prestazione. Anno 2005



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili
Fonte: ISTAT-INPS

3.2 I beneficiari

I beneficiari delle prestazioni per invalidità civile (pensioni e/o indennità) sono 2,2 milioni, con un numero *pro capite* di prestazioni pari a 1,2. I titolari di pensioni, associate o meno a indennità di accompagnamento, sono 915 mila, mentre i titolari di indennità sono circa 1,7 milioni (Tavole 3.2.1 e 3.2.2).

Come già chiarito nel capitolo 1, le indennità di accompagnamento non solo non sono necessariamente associate alla pensione di invalidità civile – perché, oltre a essere soggette alla prova dei mezzi, presuppongono una condizione socio-sanitaria più marcatamente problematica – ma sono spesso associate ad altre prestazioni pensionistiche. Nella Tavola 3.2.3 si esamina perciò nel dettaglio la presenza o meno di altre prestazioni pensionistiche in capo ai percettori di indennità. Su 1,7 milioni di percettori di indennità, poco più di 120mila ricevono solo questa e 1,3 milioni la cumulano anche con altri trattamenti pensionistici diversi dall'invalidità civile. La pensione di invalidità civile – che complessivamente vede 945mila percettori – solo per 442mila persone si associa con l'indennità (e solo per 261mila solo con l'indennità, senza quindi che intervengano anche altri trattamenti pensionistici).

Tornando alla Tavola 3.2.1, per le pensioni di invalidità civile si osserva che nel 2005 la Campania è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 139.434 prestazioni e 138.574 pensionati (15,1% del totale nazionale). Seguono la Sicilia (12,2%), la Lombardia (10,6%), la Puglia (9,2%) e il Lazio (9,0%). Quanto alle indennità di accompagnamento il numero più elevato di beneficiari è in Lombardia (223.773 prestazioni e 220.838 beneficiari). Seguono le stesse regioni caratterizzate da un maggior numero di titolari di pensioni di invalidità alle quali si aggiungono l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e la Toscana (Tavola 3.2.2).

Se però si effettua il confronto territoriale in termini standardizzati (Figura 3.2.1) - normalizzando per la consistenza della popolazione residente e per la sua struttura per età¹⁴ - la regione con maggiore incidenza dei beneficiari di pensioni di invalidità civile è la Sardegna (26‰ della popolazione residente a fronte di un valore medio nazionale pari al 16‰). La Campania, con 25 beneficiari ogni 1.000 residenti conferma la sua posizione di regione ad alta densità di titolari di prestazioni di invalidità civile. Valori elevati dell'indicatore si registrano

¹⁴ Il tasso di pensionamento standardizzato è calcolato per ogni regione come somma ponderata delle percentuali di incidenza dei beneficiari di una prestazione sulla popolazione nelle varie classi di età quinquennali (distintamente per maschi e femmine). I coefficienti di ponderazione sono dati dal peso di ciascuna classe di età in una popolazione standardizzata. Come popolazione standard è stata utilizzata la popolazione italiana residente al 1° gennaio 2006.

anche per la Calabria e la Sicilia, con 24 e 23 pensionati ogni mille residenti, e più in generale in tutte le regioni del Mezzogiorno. Per contro, la Lombardia ha un tasso di pensionamento del 10%.

Tavola 3.2.1 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile per regione e sesso del titolare. Anno 2005

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	20.182	5,0	25.189	5,0	45.371	5,0
Valle d'Aosta	463	0,1	637	0,1	1.100	0,1
Lombardia	44.517	10,9	52.713	10,4	97.230	10,6
Trentino Alto-Adige	6.358	1,6	9.395	1,9	15.753	1,7
<i>Bolzano-Bozen</i>	2.212	0,5	2.655	0,5	4.867	0,5
<i>Trento</i>	4.146	1,0	6.740	1,3	10.886	1,2
Veneto	22.537	5,5	26.569	5,2	49.106	5,4
Friuli V.G.	5.942	1,5	7.492	1,5	13.434	1,5
Liguria	9.554	2,3	12.952	2,6	22.506	2,5
Emilia Romagna	19.053	4,7	24.673	4,9	43.726	4,8
Toscana	17.569	4,3	25.687	5,1	43.256	4,7
Umbria	5.233	1,3	8.638	1,7	13.871	1,5
Marche	9.094	2,2	11.703	2,3	20.797	2,3
Lazio	35.863	8,8	46.198	9,1	82.061	9,0
Abruzzo	11.055	2,7	14.022	2,8	25.077	2,7
Molise	2.726	0,7	3.028	0,6	5.754	0,6
Campania	62.100	15,2	76.474	15,1	138.574	15,1
Puglia	37.790	9,3	45.927	9,1	83.717	9,2
Basilicata	5.368	1,3	5.945	1,2	11.313	1,2
Calabria	22.191	5,4	23.818	4,7	46.009	5,0
Sicilia	49.760	12,2	62.050	12,2	111.810	12,2
Sardegna	20.167	4,9	24.167	4,8	44.334	4,8
Italia	407.522	100,0	507.277	100,0	914.799	100,0
<i>Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	<i>3.747</i>		<i>4.646</i>		<i>8.393</i>	
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	<i>739</i>		<i>2.981</i>		<i>3.720</i>	

Fonte: ISTAT-INPS.

**Tavola 3.2.2 – Beneficiari indennità di accompagnamento per invalidità civile per regione e sesso del titolare
(a). Anno 2005**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	36.609	5,9	72.501	6,6	109.110	6,4
Valle d'Aosta	928	0,1	2.003	0,2	2.931	0,2
Lombardia	74.768	12,0	146.070	13,4	220.838	12,9
Trentino Alto-Adige	6.032	1,0	12.096	1,1	18.128	1,1
<i>Bolzano-Bozen</i>	4.144	0,7	6.909	0,6	11.053	0,6
<i>Trento</i>	4.577	0,7	8.522	0,8	13.099	0,8
Veneto	38.492	6,2	75.101	6,9	113.593	6,6
Friuli V.G.	11.560	1,9	25.712	2,4	37.272	2,2
Liguria	17.275	2,8	36.764	3,4	54.039	3,2
Emilia Romagna	40.974	6,6	81.600	7,5	122.574	7,2
Toscana	36.603	5,9	73.060	6,7	109.663	6,4
Umbria	13.823	2,2	26.642	2,4	40.465	2,4
Marche	18.314	3,0	33.385	3,1	51.699	3,0
Lazio	56.505	9,1	92.346	8,5	148.851	8,7
Abruzzo	17.896	2,9	29.202	2,7	47.098	2,8
Molise	3.315	0,5	5.273	0,5	8.588	0,5
Campania	76.363	12,3	118.838	10,9	195.201	11,4
Puglia	45.289	7,3	71.586	6,6	116.875	6,8
Basilicata	7.434	1,2	10.779	1,0	18.213	1,1
Calabria	32.274	5,2	48.783	4,5	81.057	4,7
Sicilia	62.545	10,1	93.119	8,5	155.664	9,1
Sardegna	23.646	3,8	36.975	3,4	60.621	3,5
Italia	620.645	100,0	1.091.835	100,0	1.712.480	100,0
<i>Di cui con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	<i>41.840</i>		<i>178.166</i>		<i>220.006</i>	


Fonte: ISTAT-INPS

Tavola 3.2.3 – Beneficiari di indennità di accompagnamento. Anno 2005

Tipologie	Numero	%	Importo complessivo annuo (milioni di euro)			Importo medio annuo (euro)
			Pensioni di invalidità civile e/o indennità	Altre pensioni	Totale	
Beneficiari di indennità di accompagnamento senza pensione di invalidità civile, di cui:	1.270.238	100	6.726	13.385	20.112	15.832,96
<i>solo indennità</i>	120.055	9,5	615	0	615	5.120,47
<i>indennità più pensioni di vecchiaia/anzianità (V)</i>	244.576	19,3	1.295	3.278	4.573	18.697,53
<i>indennità più pensioni di invalidità (I)</i>	133.178	10,5	710	1.050	1.760	13.212,68
<i>indennità più pensioni ai superstiti (S)</i>	157.871	12,4	842	1.616	2.458	15.567,29
<i>indennità più pensioni o assegni sociali</i>	65.189	5,1	344	348	692	10.621,11
<i>indennità più altre pensioni</i>	549.369	43,2	2.920	7.094	10.014	18.228,70
Beneficiari di indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità civile	442.242	100	3.353	1.301	4.653	10.522,39
<i>solo pensione di invalidità civile e indennità</i>	261.107	59,0	1.799	0	1.799	6.889,67
<i>pensione e indennità più pensioni di vec/anz (V)</i>	21.692	4,9	175	189	363	16.743,26
<i>pensione e indennità più pensioni di invalidità (I)</i>	44.009	10,0	377	301	678	15.415,93
<i>pensione e indennità più pensioni ai superstiti (S)</i>	73.694	16,7	633	399	1.031	13.994,76
<i>pensione e indennità più pensioni o assegni sociali</i>	3.165	0,7	28	12	40	12.695,76
<i>pensione e indennità più altre pensioni</i>	38.575	8,7	341	400	741	19.218,60
Totale	1.712.480		10.079	14.686	24.765	14.461,52

Fonte: ISTAT-INPS

Figura 3.2.1 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2005 (per 1.000 abitanti)




(a) Sono esclusi i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

Operando la medesima procedura di standardizzazione, emerge un analogo dato di incidenze superiori al dato medio nazionale nel Mezzogiorno anche per le indennità di accompagnamento (Figura 3.2.2): la regione con il numero più elevato di beneficiari ogni mille residenti è, ad esempio, la Calabria (43‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 29‰), con valori anche superiori alla media nazionale (nell'ordine) in Campania, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Sicilia Puglia e Basilicata. Il divario tra regioni – ed in particolare il gradiente Nord-Sud - è però più contenuto per le indennità rispetto a quanto non fosse per le pensioni di invalidità civile, presumibilmente per via del fatto che le prime non sono soggette alla prova dei mezzi.

Figura 3.2.2 – Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2005 (per 1.000 abitanti)




(a) Sono esclusi i casi non ripartibili
 Fonte: ISTAT-INPS

Questo diverso gradiente evidenzia come l'accesso ai diversi trattamenti segua logiche complesse, che vanno ben al di là della struttura per età della popolazione, unico elemento qui considerato. Le previsioni normative, che fissano le condizioni di accesso in base al dato medico-legale ed alla situazione reddituale (e, nel caso dei trattamenti IVS di cui ai successivi capitoli, della situazione contributiva pregressa) si intersecano coi comportamenti della popolazione e con il concreto operare dei sistemi amministrativi: le condizioni economiche rilevano così non solo per quanto previsto dalle norme ma anche nel determinare la propensione a richiedere un certo trattamento; la conoscenza dei trattamenti esistenti ed il funzionamento delle procedure amministrative può a sua volta escludere dai benefici chi ne avrebbe diritto e farvi rientrare, attraverso controlli troppo laschi, cittadini non meritevoli. Enfatizzando il valore

meramente descrittivo delle figure prima esposte (e delle altre di seguito esposte nei restanti capitoli), va detto che non si è al momento in grado di fornire risposte esaurienti su questi processi anche perché l'incrocio dei dati di diversa fonte – sulla situazione economica, su quella sanitaria etc. – è piuttosto arduo.

Si è già detto che i trattamenti di invalidità civile sono quelli per i quali si è registrato nei passati anni un notevole incremento. Sul piano territoriale, l'aumento dei percettori - dell'6,2% rispetto all'anno precedente ha interessato tutte le aree del Paese, anche se nelle regioni del Centro il tasso di variazione è superiore a quello rilevato al Nord e nel Mezzogiorno (Figura 3.2.3).

Figura 3.2.3 – Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento per ripartizione geografica (a). Anni 2003-2005 (Variazioni percentuali)



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili
Fonte: ISTAT-INPS

Per ciò che riguarda gli importi dei redditi pensionistici dei titolari di prestazioni di invalidità civile (Tavola 3.2.4) si osserva che l'importo medio lordo annuo dei redditi pensionistici è pari a 12.307 euro, che però scendono a poco più di 4.752 euro se consideriamo solo chi non disponga di altre pensioni.

Tavola 3.2.4 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni e/o indennità di accompagnamento, per sesso e regione. Anno 2005 (euro)

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	4.842	18.358	13.469	4.812	16.464	13.690	4.826	17.058	13.612
Valle d'Aosta	6.064	19.783	15.616	5.156	16.858	14.412	5.532	17.736	14.806
Lombardia	4.917	18.648	13.447	4.885	16.491	13.678	4.900	17.170	13.595
Trentino Alto-Adige	5.351	18.044	13.065	5.256	16.030	13.096	5.298	16.676	13.085
Veneto	4.955	17.399	13.022	4.899	15.477	12.989	4.925	16.093	13.001
Friuli V.G.	4.915	18.319	14.241	4.909	16.072	13.917	4.912	16.740	14.024
Liguria	4.841	20.104	14.827	4.656	16.727	13.738	4.733	17.761	14.105
Emilia Romagna	4.990	18.231	14.340	4.781	16.492	14.249	4.875	17.040	14.281
Toscana	5.107	18.737	14.497	4.754	16.064	13.407	4.897	16.911	13.778
Umbria	5.237	17.528	14.690	4.627	15.666	13.380	4.850	16.287	13.826
Marche	4.814	16.765	13.206	4.534	15.251	12.911	4.656	15.761	13.018
Lazio	4.931	19.233	12.939	4.673	16.342	12.125	4.785	17.365	12.438
Abruzzo	4.831	16.474	12.180	4.549	15.030	11.867	4.671	15.552	11.987
Molise	4.626	14.822	10.288	4.587	14.558	11.105	4.605	14.656	10.770
Campania	4.790	16.491	10.602	4.599	14.758	10.420	4.682	15.388	10.492
Puglia	4.660	16.215	10.656	4.547	15.055	10.868	4.597	15.479	10.783
Basilicata	4.450	15.046	10.686	4.439	14.338	11.049	4.444	14.616	10.895
Calabria	4.940	15.761	11.024	4.790	14.842	11.499	4.862	15.183	11.303
Sicilia	4.712	16.133	10.443	4.548	14.523	10.241	4.620	15.125	10.323
Sardegna	4.783	16.623	11.214	4.513	15.257	11.127	4.633	15.765	11.162
Italia	4.847	17.526	12.329	4.677	15.707	12.294	4.752	16.324	12.307

Fonte: ISTAT-INPS

Tra chi percepisce solo prestazioni per invalidità civile (34,7% dei soggetti):

- chi cumula pensioni e indennità di accompagnamento (il 34,4% del totale dei soggetti) riceve in media 6.890 euro annui;
- chi ha solo la pensione (il 49,7% del totale) percepisce in media 3.156 euro annui;
- chi ha solo l'indennità di accompagnamento (il restante 15,8% dei soggetti) riceve in media 5.120 euro annui.

Considerando, invece, i casi di cumulo con altre prestazioni pensionistiche (65,3% del totale e importo medio lordo annuo dei redditi pensionistici pari a 16.324 euro) si osserva che:

- i titolari di pensioni e di indennità di accompagnamento rappresentano il 12,7%; l'importo medio annuo delle prestazioni ricevute è pari a 15.759 euro;
- chi ha la pensione di invalidità civile ma non l'indennità di accompagnamento (6,7% dei soggetti) ha un reddito pensionistico annuo pari a 9.825 euro;
- chi percepisce solo l'indennità di accompagnamento (80,6% dei soggetti) ha redditi pensionistici pari a 16.951 euro annui.

3.3 La crescita della spesa per invalidità civile nel bilancio della gestione INPS “invalidi civili”

Si è già detto della notevole crescita della spesa nel comparto delle invalidità civili, una crescita proseguita anche nel corso del 2005 e del 2006 (cfr Tavv. A.1 e A.2) e su cui si è riversata l'attenzione di molti osservatori. Per meglio approfondire l'esame delle tendenze è però utile estendere l'ottica temporale, anche al fine di tener conto di talune modifiche del contesto istituzionale. Il compito non è peraltro agevole, perché proprio le modifiche del contesto istituzionale da un lato rendono poco confrontabili le serie nel tempo, dall'altro determinano, anche in presenza di definizioni omogenee, un andamento irregolare nel tempo dei diversi aggregati.

Per cercare di ovviare almeno in parte a questi inconvenienti, si sono perciò indagate altre fonti, in particolare i bilanci della gestione invalidità civile dell'INPS¹⁵, di cui va però ricordato il non pieno allineamento con la fonte principale adoperata in questo Rapporto (cfr. Box 1).

La Tavola 3.3.1 presenta i dati tratti dai bilanci consuntivi della gestione, con riferimento alle sole invalidità civili in senso stretto (dunque escludendo non udenti e non vedenti), che rappresentano come visto la parte di gran lunga prevalente nel comparto e sono anche quelle nelle quali si evidenziano le dinamiche più accentuate.

La riga (a) mostra l'andamento della spesa per prestazioni istituzionali, ovvero l'esborso di bilancio nel corso dell'anno. Dal 2000 al 2006 si è passati da 8,1 a 12,4 miliardi di euro. In particolare, 2000, 2002 e 2003 sono anni di grande espansione; dal 2004 si rileva un rallentamento della crescita in termini nominali (solo in parte peraltro confermato dal dato di fonte e definizione diversa esposto nella tavola A.1) con un tasso di variazione che nel 2006 si attesta al 5,3%.

La riga (c) evidenzia, in ciò in linea con quanto già visto sulla base dei dati del Casellario dei pensionati (cfr. Tav. A.1), l'irrilevanza in tale evoluzione dell'aumento del valore medio delle prestazioni che, al netto dell'inflazione, si riducono fino al 2006. Viceversa, e di nuovo in linea con quanto visto sulla base dei dati del Casellario, si evidenzia una forte crescita del numero dei trattamenti, che crescerebbe nel 2001-2004 a tassi superiori all'8% annuo. Nel 2006 si registra un aumento del 7,1%.

¹⁵ L'art. 130 del D.Lgs. 112/1998 ha creato la gestione trasferendogli le competenze in tema prima appannaggio del Ministero dell'interno.

La congiunta evoluzione di numero e importo dei trattamenti spiega però solo in parte la crescita della spesa registrata nei bilanci della gestione INPS. Come già posto in luce, vi è una differenza tra i dati di bilancio e la spesa tendenziale implicita nell'evoluzione del numero e degli importi dei trattamenti in essere (alla fine dell'anno)¹⁶. Per quanto la differenza nasconda una pluralità di motivazioni (legate al fatto che le erogazioni effettive riportate nei dati di bilancio includono quelle relative a trattamenti non più in essere alla fine dell'anno e per quelli in essere alla fine dell'anno considerano le mensilità effettivamente erogate nel corso dell'anno), in quanto segue la si usa per approssimare i pagamenti per arretrati (inclusi gli oneri finanziari gravanti sugli stessi). Sono questi del resto che spiegano la sistematica presenza d'una spesa di bilancio più elevata: i trattamenti di invalidità civile maturano a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di prestazioni, i cui esiti vengono spesso definiti con mesi e mesi di ritardo. Come ulteriore misura del fenomeno, l'ultima riga della Tavola 3.3.1 riporta anche gli oneri finanziari legati al pagamento di arretrati, un ammontare ovviamente più piccolo ma che ha il pregio di fornire un'indicazione che, pur se parziale, è più precisa perché questi sono individuati in quanto tali nel bilancio della gestione.

La stima dei pagamenti per arretrati va da un minimo di 1,8 miliardi di euro (nel 1999) ad un massimo di 3 miliardi (2002, 2003), quando si giunge a sfiorare il 30% dei pagamenti complessivi. A partire dal 2004 e fino al 2007, la quota della spesa per arretrati sul totale della spesa per prestazioni istituzionali è in continua diminuzione passando, nel periodo in questione, dal 24% al 10%. Nel 2008 rispetto all'anno precedente, si osserva, invece, un aumento dell'incidenza della spesa per arretrati che raggiunge il 17% del totale. Ancora più rilevante è però il contributo alla crescita della spesa di bilancio che viene dall'evoluzione nel tempo degli esborsi per arretrati.

¹⁶ I dati presentati nei bilanci della gestione INPS su importi unitari e numero dei trattamenti sono determinati secondo modalità non del tutto identiche a quelle utilizzate per i dati già altrove adoperati in questo Rapporto e desunti dal Casellario dei pensionati aggiornato (cfr. Box. 1). Nella Tavola 3.3.1, tuttavia, si fa riferimento ai primi per accrescere l'omogeneità nel riferimento ai dati della gestione.

Tavola 3.3.1 - Gestione INPS invalidi civili: pensioni e indennità di accompagnamento per invalidità civile in senso stretto e relativa spesa

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008*
(a) spesa per prestazioni istituzionali (milioni di euro)	7.331	8.132	8.331	9.926	10.776	11.209	11.756	12.378	13.528	14.150
<i>crescita % annua nominale</i>	Na	10,9%	2,4%	19,1%	8,6%	4,0%	4,9%	5,3%	9,3%	4,6%
<i>crescita % annua reale</i>	Na	8,3%	-0,3%	16,7%	6,1%	2,0%	3,2%	3,3%	7,5%	Na
(b) Numero trattamenti in essere a fine anno (migliaia)	1.221	1.269	1.374	1.527	1.656	1.823	1.917	2.053	2.178	2.280
<i>crescita % annua</i>	Na	3,9%	8,2%	11,2%	8,4%	10,1%	5,1%	7,1%	6,04%	4,69%
(b') Numero domande giacenti a fine anno	Na	61.349	91.937	75.762	66.869	47.293	27.241	30.755	35.543	Na
(b'') Giudizi giacenti a fine anno	Na	112.005	152.191	186.795	229.533	254.487	278.329	306.815	348.648	Na
(c) Prestazione media annua (migliaia di euro)	4.534	4.554	4.488	4.565	4.671	4.680	4.745	4.795	4.988	5.149
<i>crescita % annua nominale</i>	Na	0,4%	-1,5%	1,7%	2,3%	0,2%	1,4%	1,1%	4,03%	3,2%
<i>crescita % annua reale</i>	Na	-2,2%	-4,2%	-0,7%	-0,2%	-1,8%	-0,3%	-0,9%	2,23%	Na
(d) stima della spesa annuale "corrente": (d)=(b)x(c) (milioni di euro)	5.539	5.781	6.165	6.971	7.732	8.532	9.096	9.846	10.861	11.738
<i>crescita % annua nominale</i>	Na	4,4%	6,6%	13,1%	10,9%	10,3%	6,6%	8,3%	10,31%	8,07%
<i>crescita % annua reale</i>	Na	1,8%	3,9%	10,7%	8,4%	8,3%	4,9%	6,3%	8,51%	Na
(e) Stima pagamenti arretrati (e)=(a)-(d) (milioni di euro)	1.791	2.352	2.166	2.955	3.044	2.677	2.660	2.532	2.667	2.412
(e') contributo degli arretrati alla crescita della spesa per prestazioni istituzionali $(e'-e_{t-1})/a_{t-1}$	Na	7,6%	-2,3%	9,5%	0,9%	-3,4%	-0,1%	-1,1%	1,1%	-1,9%
(f) Oneri finanz. per arretrati (milioni di euro)	56	78	51	84	105	101	89	60	91	35
$(g)=(f)/(e)$	3,1%	3,3%	2,4%	2,8%	3,4%	3,8%	3,3%	2,4%	7,19%	1,45%

* Dati di bilancio preventivo INPS 2008

Fonte: Bilanci consuntivi annuali della gestione Inps Invalidi civili

Le considerazioni sopra esposte sembrano caratterizzare il 2000 come un anno in cui un ingente volume di richieste pendenti ed inevase siano state definite (con esito positivo per i richiedenti e contestuale riconoscimento di arretrati). I dati antecedenti, parzialmente difformi perché basati sulla serie ISTAT per le "pensioni e indennità agli invalidi civile, ai non vedenti e ai non udenti civili", sembrano congruenti con tale lettura degli avvenimenti (Tavola 3.3.2). Almeno fino al 1998, essi evidenziano una tendenza alla compressione dei trattamenti – e della spesa in termini reali – forse ricollegabile ad una serie di misure volte a rendere più stringenti i requisiti per l'accesso alle prestazioni di invalidità civile. Una prima, pur contenuta, inversione di tendenza ci sarebbe però stata nel 1999 e questo, insieme a quanto prima evidenziato in tema di arretrati, sembrerebbero segnalare come in parte la stasi precedente si sia risolta in un allungamento dei tempi di attesa ed un aumento del contenzioso, poi riassorbito.

Tavola 3.3.2 - Pensioni e indennità agli invalidi civile, ai non vedenti e ai non udenti civili. Anni 1996-1999

	1996	1997	1998	1999
numero trattamenti (migliaia)	1.452	1.405	1.383	1.418
<i>crescita % annua</i>		-3,2%	-1,6%	2,5%
Pagamenti (milioni €)	7.896	7.934	7.837	8.205
<i>crescita % annua nominale</i>		0,5%	-1,2%	4,7%
<i>crescita % annua reale</i>		-1,2%	-3,0%	3,1%

Nota: dati non confrontabili con quelli successivi al 1999. Dato non disaggregabile fra invalidi civili, non vedenti e non udenti
 Fonte: ISTAT

Più peculiare è l'apparente andamento in controtendenza del 2001, anno in cui si rafforza la crescita del numero dei trattamenti ma tanto gli importi medi quanto gli arretrati flettono, contenendo la spesa per prestazioni istituzionali¹⁷. E' verosimile che nella prima parte dell'anno un forte elemento di rallentamento nella definizione delle domande sia stato costituito dal passaggio dall'1.1.2001 alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili prima esercitate dai Prefetti (cfr. Box 2), un passaggio che, provocando ritardi nella ricomposizione delle commissioni di valutazione, ha contribuito al formarsi di uno stock di arretrato, in parte recuperato nella seconda parte dell'anno e poi però di nuovo riflessosi nell'elevato volume di pagamenti per arretrati del 2002.

Lo smaltimento di domande arretrate ed ancora inevase è visibile non solo indirettamente nel contributo che i pagamenti per arretrati hanno dato nel 2002 alle erogazioni effettive, ma anche, più direttamente, nel contributo che la flessione dello stock di domande giacenti a fine anno ha dato all'aumento dei trattamenti in essere. Quest'ultimo non è però esclusivamente ascrivibile ad uno smaltimento dello stock di domande giacenti: il totale dei trattamenti in essere perché già definiti (in aumento) e delle domande alla stessa data ancora giacenti (in calo – riga b' Tavola 3.3.1) evidenzia infatti una tendenza comunque espansiva nel periodo 2001-2007. La stessa flessione delle domande giacenti deve inoltre esser letta in parallelo all'aumento del contenzioso, quasi triplicato fra il 2000 e il 2007: da 112.000 a 349.000. Da notare che per l'ultimo anno disponibile (Figura 3.3.1) il numero di giudizi giacenti a fine anno era pari al 73% delle domande liquidate nel corso dell'anno, dopo la lieve flessione dal 66% al 65% registratasi fra il 2004 e il 2005 e presumibilmente destinato a crescere ulteriormente a fine 2007 (atteso il basso numero di giudizi definiti nel corso dell'anno), un contenzioso che vede un verdetto sfavorevole all'INPS in 6 casi su 10. Il contenzioso risulta concentrato per più di un terzo in Campania


¹⁷ Non è improbabile che su tale risultato possa aver influito anche il passaggio all'euro, con un certo rallentamento del flusso di pagamenti nella prima parte dell'anno per il cambiamento delle procedure informatiche.

(precisamente il 38,0% nel 2005) e per più di metà in sole quattro altre regioni - Lazio (16,7%), Puglia (14,9%), Sicilia (13,8%) e Calabria (6,9%) - le rimanenti regioni spiegando insieme meno del 10% del contenzioso (cfr. Rapporto INPS 2005, p. 199)¹⁸.

Complessivamente, i dati presentati indicano che la spesa per le prestazioni di invalidità civile, dopo una sostanziale stazionarietà nella seconda metà degli anni '90, è iniziata a crescere significativamente nel nuovo decennio. Vi ha contribuito una certa tendenza al riassorbimento, specie nel 2000, di uno stock di domande arretrate. Tale riassorbimento, che comunque si accompagna ad un forte aumento del numero di ricorsi e del contenzioso in giacenza, non è però l'unico fattore di crescita.

¹⁸ Va anche rilevato che il legislatore è intervenuto, negli ultimi anni, in più occasioni per regolamentare in misura più stringente il contenzioso in materia di invalidità civile, in particolare con la L. 326/2003 (art. 42, c. 1), che ha stabilito che dal 2005 in materia è ammesso unicamente il ricorso al giudice ordinario e non più quello al giudice amministrativo e con il D.L. 203/2005 (art. 10, convertito in legge con L. 248/2005) che, quando attuato, trasferirà all'INPS la rappresentanza in sede di giudizio (su questo si veda il Box 2 più avanti).

Fig. 3.3.1: Domande di invalidità civile (invalidi, ciechi e sordomuti) liquidate, giacenti e contenzioso



Nota: si è tenuto conto una sola volta dei casi nei quali è stata liquidata sia la pensione che l'indennità

Fonte: INPS.

Box 1: I dati sull'invalidità civile tratti dalle diverse fonti

I dati sul numero di prestazioni presentati nella Tavola 3.3.1, come detto ricavati dai bilanci della gestione INPS dell'invalidità civile (più precisamente, riportati nella relazione del conto economico), non coincidono con quelli riportati nella precedente Tavola 3.1.1 o in quella A.1 (calcolati dall'ISTAT sulla base del Casellario dei pensionati). Ancora differenti sono poi i numeri che emergono interrogando direttamente la banca dati INPS on-line, anch'essa basata sul Casellario dei pensionati. Il disallineamento è sintetizzato nella Tavola B1.1 che mostra come i dati riportati in bilancio siano generalmente sensibilmente più bassi, quelli della banca dati *on-line* dell'INPS intermedi e quelli calcolati dall'ISTAT più alti.

E' dunque utile cercare di chiarire meglio dimensione ed origine delle discrepanze.

Una prima differenza tra dati tratti dal Casellario e dati di bilancio INPS è nel fatto che il primo include anche trattamenti non a carico della gestione invalidità civile INPS, in particolare le prestazioni erogate in Trentino – Alto Adige e Valle d'Aosta. Queste però, nel 2005, sono solo 38 mila circa, a fronte di una forchetta di valori che va da 1,91 a 2,67 milioni di unità.

In secondo luogo il disallineamento tra le fonti è spiegato dal fatto che, a differenza delle banche dati on line e bilanci dell'Inps, nell'archivio Istat-Inps, essendo le indennità di accompagnamento considerate come prestazioni autonome, nei casi di cumulo di pensione e indennità viene effettuato il doppio conteggio.

Un'ulteriore ragione di scostamento ha a che fare con le differenti date alle quali vengono effettuate le interrogazioni, ché una discrepanza permane, pur correggendo per il doppio conteggio, anche fra banca dati INPS on-line e valutazioni ISTAT, entrambe esplicitamente derivanti dal Casellario dei pensionati. Più che nella data di riferimento (31/12 per ISTAT, 1/1 per la banca dati INPS on-line), l'origine della discrepanza sembrerebbe essere legata al momento nel quale viene fatta l'interrogazione. In particolare, laddove l'ISTAT si basa su un Casellario che ha recepito la lavorazione dei flussi di dati amministrativi intervenuta nei primi mesi dell'anno (cfr. l'Introduzione a questa monografia), le valutazioni effettuate dall'INPS sono fatte prima, sulla base di un Casellario che ancora non ha recepito quelle lavorazioni, e poi non più riviste. Quanto infine alle valutazioni INPS allegate al bilancio, queste sono poi discendenti dalla ricognizione connessa con il rinnovo degli ordini di pagamento. La sistematicità della discrepanza sembrerebbe segnalare come la definizione amministrativa di molti nuovi trattamenti (all'interno di un fenomeno che comunque è in crescita) intervenga spesso nei primi mesi dell'anno.

Tavola B1.1 - Numero prestazioni di invalidità civile da fonti diverse

Fonte	Ciechi	Sordomuti	Invalidi civili	Totale
2004				
Casellario pensionati (Banca Dati Inps) *	116.801	41.079	1.618.380	1.776.260
Bilanci gestione INPS invalidi civili **	121.983	41.524	1.823.183	1.986.690
Casellario pensionati (Istat-Inps) ***	221.378	56.919	2.240.298	2.518.595
2005				
Casellario pensionati (Banca Dati Inps) *	120.182	41.195	1.745.313	1.906.690
Bilanci gestione INPS invalidi civili **	123.489	41.488	1.916.915	2.081.892
Casellario pensionati (Istat-Inps) ***	225.720	57.170	2.385.650	2.668.540

* I dati si riferiscono al 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di cumulo di pensione e indennità non viene effettuato il doppio conteggio.

** I bilanci della gestione invalidità civile INPS si riferiscono al 31 dicembre e non comprendono le prestazioni erogate in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta. I dati sul numero delle prestazioni sono riportati nella relazione del conto economico. In caso di cumulo di pensione e indennità non viene effettuato il doppio conteggio.

*** I dati si riferiscono al 31 dicembre.

Box 2: Procedure per l'accertamento dell'invalidità civile

Le procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile sono definite all'interno del frame normativo già descritto nel cap. 1. In particolare rilevano la L. 118/1971 in materia di trattamenti per i mutilati ed invalidi civili e la L. 18/1980 che ha istituito le indennità di accompagnamento, nonché la L. 104/1992, legge quadro sulla disabilità. Sulla materia hanno però anche avuto effetto il D.Lgs. 112/98, art. 10, in materia di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, la L. 326/2003, art. 42 e la L. 47/2004 art. 23 per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, la L. 248/2005, art. 10, in tema di trasferimento delle competenze residuali del Ministero dell'Economia e finanze all'INPS, nonché il decreto-legge 4/2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2006) che, all'articolo 6, assegna alle regioni, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di adottare disposizioni per semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario per invalidità civile, cecità, sordità, riconoscimento dell'handicap e dell'handicap grave, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. L'accertamento dello status di invalido rileva anche al fine delle misure di supporto all'inserimento sociale ed economico dell'invalido, ed in particolare all'inserimento lavorativo dei disabili disciplinato dalla L. 68/1999. Sia pur brevemente, descriveremo perciò l'iter con cui, su istanza, si procede alla verifica medico-legale della condizione di invalidità e di successiva "presa in carico" del soggetto tanto da un punto di vista socio-sanitario o di supporto nel mercato del lavoro – aspetti su cui però non ci si soffermerà - quanto dal punto di vista dell'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla normativa. Nella descrizione dell'iter si farà anche riferimento all'insorgere del contenzioso ed al suo trattamento, nonché alle eventuali ulteriori verifiche accertative (di cui la normativa descrive l'eventuale periodicità e sistematicità).

Ci si soffermerà come detto sull'invalidità civile. Per quanto attiene alle prestazioni economiche nel comparto IVS e di tipo anche indennitario (cfr. i capitoli 4 e 5), le procedure di accertamento sono simili – perché sempre si parte da un'istanza dell'interessato e si passa per una verifica medico-legale – ma facenti di solito capo direttamente all'Ente erogatore delle prestazioni (INPS e INAIL); fanno eccezione i trattamenti erogati dall'INPDAP, nel cui caso ad intervenire sono le stesse Commissioni presso le ASL che intervengono nel caso delle invalidità civili (cfr. oltre)¹⁹. Quanto infine alle pensioni di guerra (cfr. cap. 8), che anche presuppongono una verifica medico-legale, queste sono erogate sulla base del riconoscimento disposto dalle autorità militari entro 5 anni dalla fine delle ostilità.

Domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile

L'iter parte dall'istanza per il riconoscimento di una situazione di invalidità - a cura dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore) - rivolta alla Commissione medica presso l'Azienda sanitaria locale di residenza. Con la medesima domanda può essere richiesto, con specifica indicazione, l'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità o sordomutismo ai fini della concessione

¹⁹ La visita medico-legale prevista ai fini del riconoscimento dell'invalidità per servizio (nel pubblico impiego) compete alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) o alla Commissione presso la ASL (composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno preferibilmente specialista in medica legale).

delle provvidenze previste (pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento) e l'accertamento della condizione di "persona handicappata" ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992, un accertamento che non riguarda i soli "invalidi civili" e che dà diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie o sociali, lavorative (permessi riposi ecc.).

Alla domanda occorre allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione. E' possibile inoltre accludere ulteriore documentazione in possesso del richiedente (cartelle cliniche o altra documentazione medica).

Lo stesso iter viene seguito per il riconoscimento di un "aggravamento" d'una disabilità in quanto tale già riconosciuta o all'insorgere di ulteriori menomazioni.

La Commissione sanitaria di accertamento

La Commissione medica operante presso ogni ASL è composta da uno specialista in medicina legale, che la presiede, e da due altri medici, almeno uno dei quali individuato prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I componenti la Commissione sono selezionati tra i medici, dipendenti o convenzionati, della ASL territorialmente competente. Partecipa all'esame, in relazione alla tipologia di invalidità da accertare, un sanitario in rappresentanza delle associazioni di rappresentanza delle persone disabili (mutilati ed invalidi civili -ANMIC; ciechi -UIC, sordomuti -ENS; famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali - ANFFAS). Per l'accertamento di handicap classificati come gravi ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992, la Commissione deve essere integrata da un operatore sociale e, ove necessario, da un esperto.

La visita

Il richiedente è convocato dalla Commissione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Qualora questi sia impossibilitato a recarsi presso la ASL, la visita è svolta presso il domicilio ovvero presso la struttura ospedaliera ove si è ricoverati. La visita può essere effettuata anche in regime di rogatoria in caso di domiciliazione o ricovero del richiedente in un distretto sanitario diverso da quello di residenza. In caso di ritardo nella convocazione da parte della Commissione è possibile presentare diffida presso l'Assessorato alla Sanità della Regione competente, nel cui caso la visita andrà fissata entro il termine massimo di nove mesi dalla presentazione della istanza originaria.

Durante la visita l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può richiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche, prima di perfezionare la pratica. A conclusione di questa, la Commissione redige un verbale contenente la descrizione delle infermità riscontrate, la valutazione in percentuale delle singole menomazioni riconosciute e la valutazione in percentuale complessiva di tutte le infermità (per gli invalidi civili).

La Commissione provinciale di verifica

Ai fini della convalida della certificazione, l'esito della visita va trasmesso alla Commissione di Verifica. La Legge 248/2005 (art. 10, attuato con DPCM 30/03/2007) ha trasferito all'INPS le funzioni, attribuite precedentemente al Ministero dell'economia e delle finanze, di verifica dei verbali di invalidità civile, di handicap (Legge 104/1992) e di disabilità (Legge 68/1999). L'INPS gestisce tali funzioni attraverso proprie Commissioni Mediche di Verifica presenti su tutto il territorio nazionale. Nel 2007, infatti, è stato completato il trasferimento di tali funzioni con l'assegnazione delle risorse e personale necessario al loro svolgimento. Dette Commissioni di verifica possono convalidare i verbali redatti dalle Commissioni ASL ovvero sospenderli per ulteriori accertamenti. In tal senso le Commissioni di verifica possono richiedere chiarimenti alle Commissioni ASL, oppure convocare direttamente ad ulteriore visita la persona interessata. La

Commissione di Verifica ha 60 giorni di tempo per attivare la sospensione del procedimento, trascorsi i quali subentra il silenzio-assenso.

Recependo gli esiti delle attività di accertamento della Commissione provinciale, la Commissione presso la ASL trasmette quindi all'interessato il verbale con l'esito della visita, indicando altresì le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

Le provvidenze economiche

In caso di riconoscimento delle condizioni di invalidità da cui discenda il diritto ad una prestazione economica, l'ASL trasmette il dossier, integrato con la ulteriore documentazione necessaria prodotta dall'interessato, all'ente competente ai fini della concessione del beneficio. Con l'art. 130 del D.Lgs. 112/1998 (attuato col DPCM 26/5/2000), sono state trasferite alle Regioni a far data dal 1/1/2001 le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici di invalidità, in precedenza svolte dalle Prefetture, all'INPS spettando invece le funzioni di erogazione. Il processo di trasferimento è ad oggi effettivo, sebbene attuato con criteri non omogenei nelle varie Regioni. Alcune hanno mantenuto la responsabilità di tali funzioni, altre le hanno trasferite agli enti locali (Comuni, Province,) ovvero alle stesse ASL.

L'iter amministrativo di concessione del beneficio si conclude con la trasmissione all'interessato del provvedimento, notificato anche all'INPS per l'erogazione della provvidenza economica e degli eventuali arretrati.

Decorrenza dei benefici economici

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data differente.

Contenzioso

Dal 1° gennaio 2005, a norma dell'art. 42, comma 3 del DL 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003, in materia di invalidità civile, avverso i verbali di accertamento sanitario negativi dello stato invalidante, non è più possibile proporre ricorso alla Commissione medica Superiore, ma può essere esperita soltanto l'azione giudiziaria, entro sei mesi dalla notifica dell'atto.

Revisione periodica dell'invalidità civile

Nel corso degli anni, sono state varate specifiche norme volte a razionalizzare e potenziare queste attività di controllo. Dal 1988²⁰, anche con provvedimenti di natura regolamentare²¹, sono stati fissati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche. Dal 1996 sono stati varati Piani straordinari - il primo per gli anni 1996 e 1997²² ed il secondo per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999²³, per la realizzazione di rispettivamente 150.000 e 100.000 verifiche sanitarie, disposte anche senza preavviso da parte dei medici appartenenti alla Commissione Medica Superiore di invalidità civile o alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. In tali circostanze sono state altresì introdotte specifiche verifiche sui redditi dell'assistito, mediante controlli incrociati effettuati dal Ministero, con l'ausilio delle

²⁰ Ai sensi della legge 26 luglio 1988, n. 291.

²¹ Cfr. Decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, modificato dal decreto del Ministro del Tesoro n. 148 del 3.01.1992: "Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della L. 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173".

²² "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

²³ Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 52.

banche dati del Ministero delle Finanze e del Casellario centrale dei pensionati istituito presso l'INPS. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari è disposta, in via cautelare, la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con successiva formalizzazione. Successive norme sono state emanate per potenziare lo strumento delle verifiche a campione, disciplinando le ipotesi di mancata presentazione a visita, precisando alcuni aspetti relativi al contenzioso giurisdizionale, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto legittimato passivo ed alle notifiche degli atti giudiziari, nonché per incrementare di ulteriori 40.000 accertamenti sanitari da realizzare entro il 31 dicembre 1999 e 70.000 entro il 31 dicembre 2000 (cf. L. 448/1998).

Sempre all'interno di una legge finanziaria (la L. 388/2000) si è poi riconosciuto il carattere permanente di alcune patologie, esonerando pertanto i soggetti portatori da controlli successivi: in particolare è questo il caso dei cittadini affetti da Down, dei portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché dei disabili mentali gravi, esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche (tranne che su specifica richiesta da parte del medico di famiglia). Tale norma è stata peraltro oggetto di numerose modifiche successive²⁴. L'ultima è costituita dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 10.01.2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2006) secondo cui i soggetti portatori di determinate patologie sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Le patologie che possono beneficiare di questa disposizione sono adesso definite dal Decreto Ministeriale sottoscritto il 2 agosto 2007 dai due Ministri competenti, Economia e Finanze e Salute.

A partire dal 1° gennaio 2009 e fino al termine del 31 dicembre 2009 è, infine, previsto un nuovo piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica delle invalidità civili, ai sensi dell'art. 80 del DL 112/2008, sulla base di una serie di specifiche oggetto di un Decreto Ministeriale in via di finalizzazione.

²⁴ Per il solo caso della sindrome di Down, la finanziaria per il 2003 (L. 289/2002), dispone che siano dichiarate persone in situazione di handicap con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 l. 104/92) esonerandole da ulteriori successive visite e controlli.

L'art. 42 della L. 326/2003 ha disposto, tra l'altro, che in sede di verifica dei requisiti sanitari, svolte sulla base di criteri individuativi fissati annualmente, sono oggetto di valutazione le patologie riscontrate al momento della verifica con applicazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti al momento della visita stessa e che, con provvedimento interdirigenziale (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS), siano definite le modalità tecniche per le verifiche, da effettuare in via telematica, sulle condizioni reddituali dei beneficiari.

4. Le invalidità IVS

Le prestazioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, ovvero le prestazioni di invalidità del comparto previdenziale (IVS) sono descritte nei Prospetti 1.4 e 1.5 del capitolo 1.

4.1 I trattamenti

Nel 2005, tra le pensioni IVS il numero delle prestazioni erogate a seguito di una riconosciuta invalidità era pari a 2,1 milioni, per un importo complessivo lordo annuo di 13.8 miliardi di euro (Tavola 4.1.1), pari all'1,0% del PIL. Rispetto al 2004, la spesa è diminuita del 3,8% a causa del calo, in linea con la tendenza osservata negli anni precedenti, del numero di trattamenti (-6,3%) a fronte dell'aumento registrato nel loro importo medio (+2,6%).

Più del 50% delle prestazioni usufruiscono dell'integrazione al minimo (1,1 milioni contro 983 mila non integrate): il loro importo medio (comprensivo di trattamenti di base e di integrazioni) era di 5.447 euro (contro gli 8.006 euro delle non integrate) ed una spesa complessiva di 6,0 miliardi (7,9 miliardi è la spesa per quelle non integrate).

La maggior parte dei trattamenti è erogata alle donne (56,5%) alle quali è, tuttavia, destinato il 47,9% della spesa. Infatti, l'importo medio delle prestazioni di cui beneficiano le donne è inferiore a quello riferito alle medesime prestazioni ricevute dagli uomini.

Tavola 4.1.1 – Pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità, per sesso del titolare. Anni 2004-2005
(importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

Sesso	2004			2005		
	Numero	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo
Maschi	962.817	7.464.179	7.752	902.950	7.211.553	7.987
Femmine	1.253.099	6.910.963	5.515	1.174.309	6.618.229	5.636
Maschi e femmine	2.215.916	14.375.142	6.487	2.077.259	13.829.782	6.658


Fonte: ISTAT-INPS

Il 47,0% delle pensioni di invalidità si concentra nelle regioni del Mezzogiorno, il 30,9% nelle regioni settentrionale e il restante 22,0% in quelle centrali (Figura 4.1.1).

Al Nord le prestazioni di invalidità IVS costituiscono il 5,8% delle prestazioni pensionistiche erogate nella ripartizione, a cui corrisponde il 4,2% della spesa pensionistica complessiva. Nelle regioni del Centro la quota relativa passa al 9,7% per ciò che riguarda il numero di prestazioni e

al 6,6% in termini di importo erogato. Nel Mezzogiorno, infine, le invalidità IVS rappresentano il 13,6% delle prestazioni pensionistiche complessivamente erogate e il 10,5% della spesa complessiva.

Figura 4.1.1 – Pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2005



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente
 Fonte: ISTAT-INPS

4.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2005, il numero dei beneficiari delle pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità era pari a 2.069.366; il 43,6% di essi è titolare solo di trattamenti di invalidità, mentre il 56,4% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Campania con 228.589 pensioni e 228.060 pensionati, pari all'11,2% del totale, seguita dalla Sicilia (10,5%), dal Lazio (8,8%) e dalla Puglia (8,3% del totale nazionale). Considerando i valori assunti dai tassi di pensionamento standardizzati²⁵ (Figura 4.2.1) si osservano alcune differenze rispetto alla distribuzione territoriale desunta dai valori assoluti. La Basilicata è la regione con il più elevato tasso di pensionamento (74 pensionati di invalidità ogni mille abitanti). Analogamente, la Valle d'Aosta e il Molise, dove risiede un basso numero di pensionati, hanno un tasso di pensionamento superiore al valore nazionale pari al 35%. La Campania, la Sicilia e la Puglia confermano, invece, la loro posizione di testa. Complessivamente, il gradiente geografico del tasso

²⁵ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

standardizzato di pensionamento è più marcato per questi trattamenti di invalidità, che presuppongono un passato contributivo e quindi lavorativo, di quanto non fosse quello evidenziato nel caso dei trattamenti di invalidità civile (in particolare di quello visto per le indennità di accompagnamento) che quel passato contributivo e lavorativo non presuppongono; alla dimensione Nord-Sud se ne assommano anche altre, perché d'un certo rilievo sono anche le differenze esistenti all'interno del Centro-Nord.

Tavola 4.2.1 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2005

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	44.307	5,1	79.324	6,8	123.631	6,1
Valle d'Aosta	2.845	0,3	3.696	0,3	6.541	0,3
Lombardia	63.952	7,3	88.212	7,6	152.164	7,5
Trentino Alto-Adige	9.076	1,0	13.395	1,2	22.471	1,1
<i>Bolzano-Bozen</i>	3.927	0,4	6.056	0,5	9.983	0,5
<i>Trento</i>	5.149	0,6	7.339	0,6	12.488	0,6
Veneto	37.972	4,3	47.308	4,1	85.280	4,2
Friuli V.G.	13.273	1,5	25.572	2,2	38.845	1,9
Liguria	21.380	2,4	36.016	3,1	57.396	2,8
Emilia Romagna	50.077	5,7	93.576	8,0	143.653	7,0
Toscana	50.034	5,7	77.763	6,7	127.797	6,3
Umbria	20.579	2,3	28.792	2,5	49.371	2,4
Marche	37.787	4,3	55.347	4,8	93.134	4,6
Lazio	75.538	8,6	103.099	8,9	178.637	8,8
Abruzzo	33.319	3,8	43.168	3,7	76.487	3,7
Molise	9.611	1,1	14.510	1,2	24.121	1,2
Campania	106.851	12,2	121.209	10,4	228.060	11,2
Puglia	76.957	8,8	91.588	7,9	168.545	8,3
Basilicata	18.505	2,1	24.678	2,1	43.183	2,1
Calabria	49.797	5,7	66.312	5,7	116.109	5,7
Sicilia	112.576	12,8	101.364	8,7	213.940	10,5
Sardegna	42.727	4,9	48.147	4,1	90.874	4,5
Italia	877.163	100,0	1.163.076	100,0	2.040.239	100,0
Estero e non ripartibili	19.504		9.623		29.127	
Totale	896.667		1.172.699		2.069.366	
<i>di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	14.669		11.821		26.490	
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	1.758		38.707		40.465	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili


Fonte: ISTAT-INPS

Tra 2004 e 2005 si evidenzia una flessione del numero di titolari di pensioni di inabilità o assegni ordinari di invalidità del 5,9%. Tale diminuzione è stata del 6,0% nelle regioni del Nord, del 6,3% nel Centro e del 5,7% nel Mezzogiorno. Si tratta di una prosecuzione di una tendenza

già evidente nel 2004, quando il numero dei beneficiari era diminuito rispetto all'anno precedente del 5,9% (Figura 4.2.2).

Quanto ai redditi da pensioni dei titolari di questi trattamenti (Tavola 4.2.2), l'importo medio annuo è nel complesso pari a 11.035 euro, a sintesi dei 7.579 euro per quanti beneficiano solo di questi trattamenti, e di 13.648 euro annui, di cui 6.098 euro derivanti da pensione di inabilità o assegni ordinari di invalidità, per chi invece li cumula con altri.


Figura 4.2.1 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2005 (per 1.000 abitanti)



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Figura 4.2.2 – Beneficiari di pensioni di inabilità e assegni ordinari di invalidità per regione (a). Anni 2003-2005 (Variazioni percentuali)



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Tavola 4.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni di inabilità e/o da assegni ordinari di invalidità, per sesso e regione (a). Anno 2005 (euro)

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	9.986	16.072	12.533	6.820	13.614	11.521	8.445	14.235	11.883
Valle d'Aosta	9.836	20.081	15.612	6.302	14.200	11.510	8.056	16.535	13.294
Lombardia	10.537	16.775	13.227	7.196	14.511	12.101	9.054	15.231	12.574
Trentino Alto-Adige	9.037	16.306	12.321	6.422	13.076	11.008	7.846	14.069	11.539
Veneto	9.015	15.569	11.991	6.450	12.996	11.004	7.964	13.880	11.444
Friuli V.G.	9.159	15.789	12.420	6.377	13.359	11.669	7.827	13.972	11.926
Liguria	10.927	18.684	14.978	6.443	14.422	12.037	8.626	15.729	13.132
Emilia Romagna	9.708	16.063	12.645	6.645	13.560	11.357	8.099	14.226	11.806
Toscana	9.369	16.424	12.962	6.240	13.186	11.135	7.857	14.214	11.850
Umbria	8.913	15.189	12.566	6.135	13.400	11.554	7.637	14.041	11.976
Marche	7.873	13.983	10.964	6.029	12.325	10.341	6.982	12.881	10.594
Lazio	9.776	15.858	12.472	6.573	13.037	10.862	8.328	13.964	11.543
Abruzzo	7.353	14.320	10.955	5.940	12.216	10.275	6.712	12.987	10.571
Molise	6.589	11.657	8.788	5.866	11.124	9.293	6.241	11.287	9.092
Campania	8.119	13.717	10.438	6.155	12.169	9.904	7.291	12.741	10.154
Puglia	7.744	14.050	10.335	6.541	12.889	10.307	7.202	13.316	10.320
Basilicata	6.893	12.727	9.291	5.975	11.463	9.311	6.461	11.888	9.302
Calabria	6.950	13.577	9.929	6.261	12.625	10.226	6.621	12.960	10.099
Sicilia	7.380	13.656	10.000	6.180	12.077	9.834	6.936	12.753	9.921
Sardegna	7.736	14.744	10.968	6.271	12.646	10.274	7.095	13.474	10.600
Italia	8.537	14.952	11.418	6.406	12.979	10.747	7.579	13.648	11.035

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

5. Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali

Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali sono descritte nel Prospetto 1.6 del capitolo 1.

5.1 I trattamenti

Le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali erogate in Italia al 31 dicembre 2005 sono pari a 1 milione, di cui il 75,7% attribuite a uomini e il 24,3% destinate a donne (per queste ultime si tratta in quasi la metà dei casi di rendite indirette, in quanto superstiti del lavoratore interessato da infortunio) (Tavola 5.1.1). La spesa complessiva sostenuta per tali prestazioni è di 4.268 milioni di euro, pari allo 0,3% del PIL. La quota destinata agli uomini è pari al 66,6% del totale.

Rispetto al 2004, il numero delle rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali subisce un calo del 4,2%, mentre l'importo complessivo lordo annuo diminuisce dell'1,0% grazie all'aumento del 3,3% nell'importo medio dei trattamenti (che passano da 3.999 a 4.132 euro).

Tavola 5.1.1 – Rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per categoria della pensione e sesso del titolare. Anni 2004-2005 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Categoria di pensione	2004			2005		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
MASCHI						
Rendite dirette	807.129	2.829.570	3.506	769.242	2.794.650	3.633
Rendite indirette	12.634	49.366	3.907	12.533	48.022	3.832
Totale	819.763	2.878.935	3.512	781.775	2.842.672	3.636
FEMMINE						
Rendite dirette	133.485	346.044	2.592	126.864	341.760	2.694
Rendite indirette	125.172	1.087.840	8.691	124.188	1.083.661	8.726
Totale	258.657	1.433.884	5.544	251.052	1.425.422	5.678
MASCHI E FEMMINE						
Rendite dirette	940.614	3.175.614	3.376	896.106	3.136.410	3.500
Rendite indirette	137.806	1.137.206	8.252	136.721	1.131.684	8.277
Totale	1.078.420	4.312.819	3.999	1.032.827	4.268.094	4.132

Fonte: ISTAT-INPS

La maggior parte delle rendite è destinata a soggetti residenti nelle regioni settentrionali, con 453.207 trattamenti (44,1% del totale nazionale) e circa 1.887 milioni di euro di spesa complessiva annua (44,4% del totale nazionale). Il 31,7% delle prestazioni si concentra nelle regioni meridionali (32,5% in termini di spesa) e il restante 24,2% in quelle del Centro, nelle quali viene erogato il 23,1% dell'importo complessivo (Figura 5.1.1).

Nelle regioni del Centro le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali costituiscono il 5,3% delle prestazioni pensionistiche ivi erogate. Tale quota passa al 4,6% nelle regioni meridionali e insulari e scende al 4,1% nelle regioni del Nord.

Figura 5.1.1 - Rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per area geografica (a) e sesso del titolare. Anno 2005



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente
 Fonte: ISTAT-INPS

5.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2005, il numero dei beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e/o malattie professionali è pari a 1.024.089; il 27,3% di essi è titolare solo di rendite, mentre il 72,7% le cumula con altre prestazioni pensionistiche.

Dall'analisi dei dati della distribuzione territoriale dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (Tavola 5.2.1) si osserva che nel 2005 la Lombardia è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 123.118 prestazioni e 122.521 pensionati (12,0% del totale

nazionale). Seguono la Toscana (10,3%), l'Emilia Romagna (9,0%), il Veneto (7,6%) e la Sicilia (entrambe con il 7,5% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano per il Piemonte (6,5%), la Puglia (6,5%) e la Campania (6,4%).

Tavola 5.2.1 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2005

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	47.843	6,2	18.587	7,5	66.430	6,5
Valle d'Aosta	3.304	0,4	1.342	0,5	4.646	0,5
Lombardia	94.466	12,2	28.055	11,3	122.521	12,0
Trentino Alto-Adige	13.414	1,7	4.605	1,9	18.019	1,8
<i>Bolzano-Bozen</i>	6.586	0,9	2.073	0,8	8.659	0,8
<i>Trento</i>	6.828	0,9	2.532	1,0	9.360	0,9
Veneto	60.624	7,9	16.751	6,8	77.375	7,6
Friuli V.G.	18.438	2,4	6.188	2,5	24.626	2,4
Liguria	33.522	4,3	11.419	4,6	44.941	4,4
Emilia Romagna	67.764	8,8	23.554	9,5	91.318	9,0
Toscana	79.127	10,3	26.131	10,6	105.258	10,3
Umbria	26.776	3,5	7.162	2,9	33.938	3,3
Marche	36.193	4,7	11.257	4,6	47.450	4,7
Lazio	44.957	5,8	14.481	5,9	59.438	5,8
Abruzzo	24.379	3,2	10.042	4,1	34.421	3,4
Molise	4.538	0,6	2.341	0,9	6.879	0,7
Campania	48.257	6,3	16.968	6,9	65.225	6,4
Puglia	54.344	7,0	12.052	4,9	66.396	6,5
Basilicata	6.914	0,9	2.731	1,1	9.645	0,9
Calabria	22.596	2,9	7.923	3,2	30.519	3,0
Sicilia	60.447	7,8	16.320	6,6	76.767	7,5
Sardegna	23.859	3,1	9.337	3,8	33.196	3,3
Italia	771.762	100,0	247.246	100,0	1.019.008	100,0
Esteri e non ripartibili	3.607		1.474		5.081	
Totale	775.369		248.720		1.024.089	
<i>Di cui con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	1.955		987		2.942	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili


Fonte: ISTAT-INPS

Se si effettua il confronto territoriale in termini standardizzati²⁶ (Figura 5.2.1) le regioni con il numero più elevato di rendite ogni mille residenti sono la Valle d'Aosta e l'Umbria (rispettivamente, 36‰ e 35‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 17‰). La Toscana, con 26 beneficiari ogni 1.000 residenti conferma la sua posizione di regione ad alta densità di titolari di rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Valori elevati dell'indicatore si

²⁶ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

registrano anche per le Marche (29%) e l'Abruzzo (25%). Per contro, la Lombardia, è in penultima posizione, seguita solo dal Lazio. A differenza della distribuzione regionale dei tassi standardizzati per le invalidità civili ed i trattamenti IVS di invalidità, le regioni del Mezzogiorno sono a cavallo, e non sistematicamente sopra, del dato medio nazionale.

Figura 5.2.1 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (a): tasso di pensionamento standardizzato per regione. Anno 2005 (per 1.000 abitanti)




(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Rispetto al 2004, il numero dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro flette del 4,3%, pressoché in tutte le aree del Paese anche se nelle regioni del Centro il tasso di variazione è

superiore a quello rilevato al Nord e nel Mezzogiorno. Si tratta di una prosecuzione della flessione già registratasi nel 2004, quando il numero dei beneficiari era diminuito del 2,9% (Figura 5.2.2).

Figura 5.2.2 – Beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali per ripartizione geografica Anni 2003-2005 (Variazioni percentuali)



Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali (Tavola 5.2.2) si osserva un importo medio lordo annuo pari a 12.350 euro. Chi percepisce solo tali rendite e non ha altre prestazioni pensionistiche (il 27,2% dei soggetti) ha importo medio annuo di 2.993 euro; chi cumula tali rendite con altre pensioni riceve nel complesso 17.212 euro annui, di cui 4.539 euro relative alle rendite in questione.

Tavola 5.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali, per sesso e regione. Anno 2005 (euro)

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In	In	Totale	In	In	Totale	In	In	Totale
	assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni		assenza di altre pensioni	presenza di altre pensioni	
Piemonte	2.961	17.858	13.527	3.439	17.800	15.454	3.047	17.840	14.066
Valle d'Aosta	3.250	21.625	18.900	4.286	20.533	19.443	3.411	21.288	19.057
Lombardia	3.045	18.508	13.224	3.391	17.864	14.992	3.096	18.337	13.629
Trentino Alto-Adige	3.052	17.011	12.409	3.085	16.817	14.846	3.056	16.952	13.032
Veneto	3.039	17.216	13.031	3.185	16.594	13.893	3.062	17.068	13.218
Friuli V.G.	2.913	18.077	13.916	3.046	17.246	14.286	2.940	17.854	14.009
Liguria	2.820	21.110	17.450	3.466	19.889	17.869	2.932	20.778	17.556
Emilia Romagna	2.899	17.368	13.432	2.737	16.487	13.659	2.865	17.125	13.490
Toscana	2.873	18.300	14.813	2.950	17.105	15.010	2.886	17.982	14.862
Umbria	2.609	16.608	13.769	2.767	15.258	13.292	2.636	16.310	13.669
Marche	2.482	14.977	12.273	2.550	14.511	12.582	2.494	14.861	12.347
Lazio	2.994	17.719	13.084	3.519	15.705	13.075	3.089	17.177	13.082
Abruzzo	2.945	15.991	12.512	3.720	15.508	13.682	3.095	15.836	12.853
Molise	2.870	12.825	9.387	3.184	12.544	11.129	2.928	12.712	9.980
Campania	2.884	16.218	11.067	3.695	14.341	11.929	3.022	15.642	11.291
Puglia	2.854	17.232	12.117	3.533	15.853	12.849	2.944	16.947	12.250
Basilicata	2.910	14.494	9.994	3.147	13.844	11.603	2.952	14.274	10.450
Calabria	3.012	15.526	10.352	3.706	15.564	12.888	3.123	15.538	11.010
Sicilia	3.067	16.631	12.055	3.929	15.548	13.372	3.179	16.362	12.335
Sardegna	2.821	17.681	12.613	3.274	18.283	16.162	2.884	17.885	13.611
Italia	2.931	17.452	13.104	3.308	16.568	14.121	2.993	17.212	13.350

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente
Fonte: ISTAT-INPS

6. Assegni e pensioni sociali

Assegni e pensioni sociali sono descritti nel Prospetto 1.7 e i relativi ammontari riportati nella Tavola 1.1 del capitolo 1.

6.1 I trattamenti

Il numero delle pensioni sociali al 31 dicembre 2005 era pari a 769.784, per un importo complessivo annuo di 3.415 milioni di euro, pari allo 0,2% del PIL. Rispetto al 2004, il numero dei trattamenti cresce dell'1,9%; la crescita della spesa (comprensiva delle maggiorazioni sociali) è del 4,7%. Le pensioni costituite da trattamenti di invalidità civile trasformati ai 65 anni di età sono il 45,8% del totale dei trattamenti e il 42,5% dell'importo complessivo annuo (Tavola 6.1.1).

Tavola 6.1.1 – Pensioni sociali per tipologia della pensione e sesso del titolare. Anni 2004-2005 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Tipologia di pensione	2004			2005		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
MASCHI						
Pensioni e assegni sociali	120.850	552.813	4.574	128.419	602.680	4.693
Ex pensioni invalidità civile	88.828	363.314	4.090	92.710	390.704	4.214
Totale	209.678	916.126	4.369	221.129	993.385	4.492
FEMMINE						
Pensioni e assegni sociali	290.858	1.331.362	4.577	288.755	1.359.155	4.707
Ex pensioni invalidità civile	254.951	1.014.675	3.980	259.900	1.062.267	4.087
Totale	545.809	2.346.037	4.298	548.655	2.421.422	4.413
MASCHI E FEMMINE						
Pensioni e assegni sociali	411.708	1.884.175	4.576	417.174	1.961.835	4.703
Ex pensioni invalidità civile	343.779	1.377.989	4.008	352.610	1.452.971	4.121
Totale	755.487	3.262.163	4.318	769.784	3.414.806	4.436

Fonte: ISTAT-INPS

I trattamenti sono erogati prevalentemente a donne, quelli destinati agli uomini costituendo solo il 28,7% del totale.

Il 51,2% dei trattamenti è nelle regioni dell'Italia meridionale, il 28,1% nelle regioni settentrionali e il restante 20,7% in quelle centrali (Figura 6.1.1). Nel Mezzogiorno le pensioni sociali costituiscono il 4,5% della spesa pensionistica complessiva erogata in tale area. Nelle regioni del Centro tale quota al 2,7% e nel Nord all'1,5%.

Figura 6.1.1 – Pensioni e assegni sociali per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2005



Fonte: ISTAT-INPS

6.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2005, il numero dei beneficiari di pensioni e assegni sociali era pari a 769.497; il 54,2% di essi era titolare solo di tale tipo di prestazione, mentre il 45,8% la cumulava con altre prestazioni (poco più di 352.000 soggetti, dei quali oltre 68.000 godono in particolare dell'indennità di accompagnamento; cfr. Tavola 3.2.3).

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Sicilia con 122.688 pensioni e 122.647 pensionati, pari al 15,9% del totale, seguita dalla Campania con 108.300 prestazioni e 108.268 beneficiari (14,1% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano nel Lazio (11,3%), in Lombardia (9,6%), Puglia (8,3%), Toscana (5,6%) e Veneto (5,0%). Nel complesso, in queste sette regioni si concentra il 69,8% del numero di pensionati sociali e il 70,5% dell'importo complessivo erogato.

Tavola 6.2.1 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2005

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	8.111	3,7	24.237	4,4	32.348	4,2
Valle d'Aosta	217	0,1	694	0,1	911	0,1
Lombardia	18.354	8,3	55.316	10,1	73.670	9,6
Trentino Alto-Adige	1.731	0,8	4.297	0,8	6.028	0,8
<i>Bolzano-Bozen</i>	693	0,3	1.830	0,3	2.523	0,3
<i>Trento</i>	1.038	0,5	2.467	0,4	3.505	0,5
Veneto	9.451	4,3	28.886	5,3	38.337	5,0
Friuli V.G.	2.813	1,3	8.899	1,6	11.712	1,5
Liguria	4.893	2,2	16.730	3,1	21.623	2,8
Emilia Romagna	7.791	3,5	23.652	4,3	31.443	4,1
Toscana	8.710	3,9	34.535	6,3	43.245	5,6
Umbria	3.114	1,4	9.730	1,8	12.844	1,7
Marche	4.599	2,1	11.604	2,1	16.203	2,1
Lazio	24.285	11,0	62.656	11,4	86.941	11,3
Abruzzo	6.699	3,0	16.399	3,0	23.098	3,0
Molise	1.370	0,6	2.678	0,5	4.048	0,5
Campania	34.401	15,6	73.867	13,5	108.268	14,1
Puglia	18.478	8,4	45.767	8,3	64.245	8,3
Basilicata	2.859	1,3	6.016	1,1	8.875	1,2
Calabria	13.225	6,0	23.661	4,3	36.886	4,8
Sicilia	41.711	18,9	80.936	14,8	122.647	15,9
Sardegna	8.208	3,7	17.917	3,3	26.125	3,4
Italia	221.020	100,0	548.477	100,0	769.497	100,0
<i>Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>						
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>						
	59.592		197.579		257.171	
	1.285		615		1.900	


(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili.

Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati²⁷ (Figura 6.2.1) emerge una maggiore presenza di pensionati sociali nelle regioni meridionali (109‰ abitanti con più di 65 anni, a fronte del valore medio nazionale pari a 66‰); nelle regioni del Nord si registra invece un valore del rapporto (39‰) inferiore anche a quello rilevato nelle regioni centrali (66‰).

²⁷ Nel caso di pensioni e assegni sociali, il tasso di pensionamento è calcolato come rapporto tra il numero dei titolari delle prestazioni e la popolazione tipo (standard) con età pari o superiore a 65 anni. Di nuovo (cfr. sez. 3.2), come popolazione tipo è stata utilizzata la popolazione italiana residente al 1° gennaio 2006.


Figura 6.2.1 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2005 (per 1.000 abitanti)



Fonte: ISTAT-INPS

Nel periodo 2003-2005, il numero dei beneficiari delle pensioni o assegni sociali è aumentato con un lieve rialzo del tasso di variazione tra primo e secondo anno (si passa dal +1,7% del 2004 al +1,9% del 2005; Figura 6.2.5). Sebbene la tendenza sia simile nelle diverse regioni, la crescita è più forte nel Mezzogiorno, mentre nel Nord il numero dei pensionati è rimasto pressoché stabile (+0,1% nel primo anno e +0,3 nel secondo). Una situazione intermedia si evidenzia nel Centro (ove il Lazio è peraltro l'unica regione con una variazione positiva).

Figura 6.2.5 – Beneficiari di pensioni o assegni sociali per ripartizione geografica. Anni 2003-2005 (Variazioni percentuali)



Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni sociali²⁸ (Tavola 6.2.2) si osserva un importo medio annuo di 7.840 euro. Chi non cumula la pensione sociale con altre prestazioni pensionistiche (il 61,7% del totale) si ferma a 4.784 euro; gli altri percepiscono in media redditi pensionistici per 12.379 euro annui, di cui 3.923 euro derivanti dalla pensione sociale.

²⁸ Si ricorda che la Legge Finanziaria per il 2002, all'art. 38, ha stabilito un aumento della maggiorazione sociale, fino all'importo di 516,46 euro al mese, dell'ammontare dei trattamenti pensionistici (pensioni, assegni sociali, pensioni IVS integrate al minimo) inferiori a tale somma per gli ultrasessantenni (cfr. sopra, sezione 1.3). Per effetto del riconoscimento dell'inflazione sul valore dei trattamenti base, come già detto il minimo per gli ultrasessantenni è diventato nel 2008 580,00 euro.

Tavola 6.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni o assegni sociali, per sesso e regione (a). Anno 2005 (euro)

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	5.830	13.851	9.564	4.615	12.996	7.306	4.868	13.275	7.872
Valle d'Aosta	5.752	14.487	11.831	4.222	13.456	8.200	4.441	13.802	9.065
Lombardia	5.843	14.060	10.158	4.634	13.048	7.633	4.872	13.380	8.262
Trentino Alto-Adige	6.056	13.602	10.511	4.482	13.064	8.023	4.827	13.260	8.738
Veneto	5.967	13.160	10.463	4.349	12.650	7.002	4.596	12.849	7.855
Friuli V.G.	5.837	13.606	10.579	4.329	13.017	8.012	4.595	13.201	8.629
Liguria	5.892	13.279	9.282	4.665	12.590	7.388	4.903	12.783	7.817
Emilia Romagna	5.906	14.125	11.304	4.548	13.302	8.453	4.778	13.571	9.159
Toscana	5.839	13.523	10.560	4.319	12.740	7.283	4.518	12.979	7.943
Umbria	5.741	13.768	12.023	4.254	13.254	8.705	4.434	13.427	9.509
Marche	5.842	13.021	11.179	4.269	12.915	8.179	4.515	12.957	9.031
Lazio	5.752	12.357	8.683	4.799	12.434	6.887	5.017	12.404	7.389
Abruzzo	5.723	12.304	9.941	4.367	12.416	7.414	4.626	12.370	8.147
Molise	5.401	11.573	8.987	4.519	12.358	7.379	4.742	12.005	7.923
Campania	5.576	11.628	8.709	4.815	12.201	7.203	5.005	11.956	7.682
Puglia	5.505	11.563	9.495	4.434	12.505	6.896	4.611	12.066	7.643
Basilicata	5.334	11.780	9.535	4.239	12.322	7.315	4.470	12.079	8.030
Calabria	5.355	11.408	8.917	4.582	12.613	7.442	4.785	12.034	7.970
Sicilia	5.642	10.470	8.927	4.519	11.820	6.179	4.716	11.001	7.114
Sardegna	5.623	11.694	10.080	4.294	12.657	7.352	4.508	12.196	8.209
Italia	5.689	12.082	9.469	4.563	12.596	7.184	4.784	12.379	7.840

Fonte: ISTAT-INPS

BOX 3: Le pensioni e gli assegni sociali percepiti da individui nati all'estero


Al 31 dicembre 2005, il 2,4% del totale delle pensioni e/o assegni sociali (circa 18.000 prestazioni) è stato destinato a cittadini immigrati in Italia (Figura 6.2.2 e Figura 6.2.3). Tuttavia, l'Inps, nel II Rapporto su immigrati e previdenza²⁹, avverte che i pensionati di nazionalità estera, sono molto spesso cittadini di Paesi a forte immigrazione italiana: la maggior parte degli immigrati titolari di pensioni sociali proviene dall'Europa (47,3%) e in misura inferiore da Africa (28,3%) e America meridionale (16,3%), (Figura 6.2.4). Tali beneficiari sarebbero, dunque, in buona parte appartenenti a famiglie di italiani emigrati, nati all'estero e poi rientrati in patria.

In effetti, per i cittadini stranieri l'accesso alla pensione o assegno sociale è subordinato al possesso della carta di soggiorno e dunque alla permanenza regolare in Italia da almeno 5 anni (10 anni a partire dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell'art. 20, comma 10, del D.L. 112/2008), dunque i dati in esame non comprendono il notevole flusso di immigrazione in entrata degli anni più recenti. Va per giunta tenuto conto che, laddove l'età media dei titolari di assegni sociali nati all'estero è particolarmente elevata (pari a circa 75 anni nei dati riportati nel citato rapporto Inps), la popolazione straniera presenta una composizione per età che si discosta da quella della popolazione residente mostrando un profilo relativamente più giovane. Ad esempio, la quota di individui con 65 anni e più è pari al 2,1% del totale dei residenti stranieri a fronte di una quota del 19,9% calcolata con riferimento alla popolazione italiana residente.

Considerando i dati disaggregati secondo la regione di residenza si ha che la maggior parte degli immigrati titolari di pensioni o assegni sociali risiede in Lazio e Lombardia (33,3% del totale), laddove il 30% del totale dei titolari di pensioni e assegni sociali risiede in Campania e Sicilia (Tavola 6.2.1). Considerando l'incidenza dei pensionati immigrati sul totale dei pensionati residenti in ciascuna regione, si ha che il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia sono le regioni con la più alta quota percentuale (rispettivamente, 7,7% e 7,2%). Al contrario con quote inferiori all'1% si collocano Basilicata, Calabria e Campania.


29 Inps, Regolarità, normalità, tutela - II Rapporto su immigrati e previdenza (cfr www.inps.it)

Figura 6.2.2 – Immigrati titolari di pensioni o assegni sociali per regione. Anno 2005 (in percentuale sul totale)




Fonte. elaborazione su dati INPS

Figura 6.2.3 – Immigrati titolari di pensioni o assegni sociali per regione. Anno 2005 (in percentuale sul totale dei pensionati residenti)



Fonte. elaborazione su dati INPS

Figura 6.2.4 – Immigrati titolari di pensioni o assegni sociali per paese di provenienza. Anno 2005 (in percentuale sul totale)



Fonte. elaborazione su dati INPS

7. Le pensioni integrate al minimo

L'integrazione al minimo riguarda le tre tipologie di pensioni del comparto IVS. Si ricorda che gli importi qui considerati comprendono tanto il trattamento di base quanto la relativa integrazione.

7.1 I trattamenti

Nel 2005, il numero dei trattamenti pensionistici integrati al minimo era pari a 4,5 milioni (pari al 29,8% del totale delle pensioni IVS), per un importo complessivo annuo (comprensivo della prestazione di base e dell'integrazione) di 24.240 milioni di euro, pari all'1,7% del PIL. Rispetto al 2002, la spesa è in lieve calo (-0,2%), a sintesi d'un numero di trattamenti integrati al minimo che diminuisce del 2,4% e d'un importo medio che cresce del 2,2% (Tavola 7.1.1).

I beneficiari delle pensioni IVS integrate al minimo sono per lo più donne; ad esse è, infatti, destinato il 79,2% del totale dei trattamenti (78,8% nel 2004), percentuale che sale all'87,3% nel caso delle sole pensioni ai superstiti.

Tavola 7.1.1 – Trattamenti integrati al minimo per tipologia della pensione integrata e sesso del titolare (a). Anni 2004-2005 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Tipologia di pensione	2004			2005		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
MASCHI						
Pensioni di vecchiaia	453.566	2.453.817	5.410	444.366	2.467.304	5.552
Pensioni di invalidità	344.055	1.896.872	5.513	309.537	1.740.931	5.624
Pensioni ai superstiti	180.350	798.733	4.429	181.443	823.895	4.541
Totale	977.971	5.149.422	5.265	935.346	5.032.131	5.380
FEMMINE						
Pensioni di vecchiaia	1.740.643	9.098.259	5.227	1.743.020	9.301.636	5.337
Pensioni di invalidità	850.617	4.488.088	5.276	785.039	4.221.659	5.378
Pensioni ai superstiti	1.045.273	5.561.022	5.320	1.042.198	5.684.681	5.455
Totale	3.636.533	19.147.368	5.265	3.570.257	19.207.976	5.380
MASCHI E FEMMINE						
Pensioni di vecchiaia	2.194.209	11.552.076	5.265	2.187.386	11.768.940	5.380
Pensioni di invalidità	1.194.672	6.384.959	5.345	1.094.576	5.962.590	5.447
Pensioni ai superstiti	1.225.623	6.359.755	5.189	1.223.641	6.508.577	5.319
Totale	4.614.504	24.296.790	5.265	4.505.603	24.240.107	5.380

(a) Gli importi delle pensioni integrate al minimo comprendono trattamento base e integrazione

Fonte: ISTAT-INPS

Il 44,6% delle pensioni integrate al minimo si concentra nelle regioni dell'Italia settentrionale, il 35,3% nelle regioni meridionali e il restante 20,1% in quelle centrali (Figura 7.1.1). Nel Mezzogiorno i trattamenti integrati al minimo sono il 38,2% delle pensioni IVS; tale quota passa al 31,0% nelle regioni del Centro e scende al 25,1% in quelle settentrionali (Figura 7.1.2).


Figura 7.1.1 – Trattamenti integrati al minimo per area geografica e sesso del titolare. Anno 2005



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Figura 7.1.2 – Pensioni IVS per area geografica e presenza o meno dell'integrazione al minimo. Anno 2005




(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

7.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2005, i beneficiari di pensioni con integrazione al trattamento minimo sono pari a 4.483.435; il 50,3% di essi è titolare solo di trattamenti integrati al minimo, mentre il 49,7% cumula queste pensioni con altre prestazioni. (Figura 7.2.1). Tra coloro che percepiscono una sola pensione integrata al minimo, il 60,9% è titolare di pensioni di vecchiaia, il 21,5% riceve pensioni di invalidità e il 17,6% percepisce pensioni ai superstiti. Naturalmente, tale composizione percentuale non è omogenea tra maschi e femmine. Per i primi, la quota delle pensioni di invalidità è superiore a quella osservata per le femmine (29,6% contro il 14,1%) per le quali è nettamente superiore la quota di pensioni ai superstiti (25,7% contro il 6,9%).

Figura 7.2.1 – Beneficiari di pensioni integrate al minimo per tipologia della pensione integrata. Anno 2005 (in percentuale)



Fonte: ISTAT-INPS

Nel 2005 la regione con il numero più elevato di beneficiari è la Lombardia con 588.302 pensioni e 585.973 pensionati, pari al 13,5% del totale, seguita dalla Campania con 384.605 prestazioni e 382.417 beneficiari (8,8% del totale nazionale). Quote altrettanto significative si rilevano in Sicilia (8,2%), Veneto (8,0%), Emilia Romagna (7,8%), Lazio (7,6%) e Toscana (6,8%) (Tavola 7.2.1).

**Tavola 7.2.1 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo per regione (a) e sesso del titolare.
Anno 2005**

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	51.990	5,9	287.075	8,3	339.065	7,8
Valle d'Aosta	1.325	0,2	7.873	0,2	9.198	0,2
Lombardia	71.911	8,2	514.062	14,9	585.973	13,5
Trentino Alto-Adige	11.872	1,4	63.376	1,8	75.248	1,7
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>5.819</i>	<i>0,7</i>	<i>29.258</i>	<i>0,8</i>	<i>35.077</i>	<i>0,8</i>
<i>Trento</i>	<i>6.053</i>	<i>0,7</i>	<i>34.118</i>	<i>1,0</i>	<i>40.171</i>	<i>0,9</i>
Veneto	58.448	6,7	289.305	8,4	347.753	8,0
Friuli V.G.	14.699	1,7	85.398	2,5	100.097	2,3
Liguria	23.046	2,6	115.471	3,3	138.517	3,2
Emilia Romagna	56.623	6,4	280.655	8,1	337.278	7,8
Toscana	49.462	5,6	243.505	7,0	292.967	6,8
Umbria	17.863	2,0	69.586	2,0	87.449	2,0
Marche	35.311	4,0	127.909	3,7	163.220	3,8
Lazio	70.126	8,0	259.292	7,5	329.418	7,6
Abruzzo	36.500	4,2	103.381	3,0	139.881	3,2
Molise	11.882	1,4	30.633	0,9	42.515	1,0
Campania	106.730	12,2	275.687	8,0	382.417	8,8
Puglia	64.914	7,4	187.965	5,4	252.879	5,8
Basilicata	17.401	2,0	45.688	1,3	63.089	1,5
Calabria	46.673	5,3	120.156	3,5	166.829	3,8
Sicilia	98.057	11,2	258.931	7,5	356.988	8,2
Sardegna	33.367	3,8	92.089	2,7	125.456	2,9
Italia	878.200	100,0	3.458.037	100,0	4.336.237	100,0
Esteri e non ripartibili	54.561		92.637		147.198	
Totale	932.761		3.550.674		4.483.435	
<i>Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	<i>236.471</i>		<i>628.862</i>		<i>865.333</i>	
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	<i>1.056</i>		<i>3.210</i>		<i>4.266</i>	

(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili


Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati³⁰ (Figura 7.2.2) sono in genere le regioni del Mezzogiorno ad avere i valori più elevati, con la Lombardia che invece ad esempio passa in ultima posizione. Il gradiente geografico per questi trattamenti, pur sempre caratterizzato dall'asse Sud-Nord e quindi coerente con la maggior carenza di chances lavorative (e quindi di contributi previdenziali) del Mezzogiorno, vede però anche alcune regioni del Nord-Est (in particolare il Trentino-Alto Adige e il Veneto) su valori relativamente elevati ed è in ogni caso meno marcato

³⁰ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

di quello prima visto per le pensioni e gli assegni sociali (che intervengono ove vi sia carenza assoluta di contributi previdenziali).

Figura 7.2.2 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2005 (per 1.000 abitanti)




(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Il numero dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, in linea con la tendenza già registrata nel 2004, è diminuito nel 2005 del 2,2%, senza differenze di rilievo nelle diverse aree del Paese (Figura 7.2.3). L'entità della diminuzione osservata nell'ultimo anno è in genere superiore a quella registrata nel 2004.

Figura 7.2.3 – Beneficiari di trattamenti pensionistici integrati al minimo per ripartizione geografica (a). Anni 2003-2005 (Variazioni percentuali)



(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Quanto agli importi dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni integrate al minimo (Tavola 7.2.2) si osserva che l'importo medio annuo dei redditi pensionistici è pari a 9.233 euro. Per quanti non cumulano i trattamenti integrati al minimo con altre prestazioni pensionistiche l'importo annuo è pari a 5.714 euro (439,52 euro mensili per tredici mensilità); se si considerano i redditi pensionistici di coloro che percepiscono una sola pensione integrata al minimo l'importo medio mensile è di 438,22 euro, comunque superiore al trattamento minimo per il 2005, pari a 420,02 euro, per via dell'operare delle maggiorazioni sociali (anch'esse sottoposte alla prova dei mezzi, pur con modalità diverse rispetto all'integrazione al minimo stessa)³¹. L'importo medio dei redditi pensionistici di coloro che percepiscono anche altre pensioni è pari a 12.613 euro annui (970,21 euro mensili), di cui 5.177 euro (398,22 euro mensili) derivano dai trattamenti integrati al minimo.

³¹ Si ricorda che anche per le integrazioni al minimo vale l'aumento per gli ultrasettantenni a 516,46 euro mensili (dato 2002, diventato 580,00 nel 2008) ex art. 38 della L. 448/2001, già richiamato nel precedente capitolo 5 e nella sezione 1.3. Il numero dei beneficiari è riportato nelle ultime righe della Tav. 7.2.1

Tavola 7.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, per sesso e regione (a). Anno 2005 (euro)

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	5.792	13.253	9.248	5.625	12.665	9.292	5.653	12.746	9.285
Valle d'Aosta	5.496	13.352	9.753	5.553	13.399	9.937	5.545	13.392	9.910
Lombardia	5.631	13.843	9.641	5.620	12.978	9.316	5.621	13.081	9.356
Trentino Alto-Adige	5.711	13.273	9.272	5.632	12.344	9.044	5.645	12.482	9.080
Veneto	5.740	12.986	9.114	5.709	12.207	8.986	5.714	12.330	9.008
Friuli V.G.	5.631	13.638	9.724	5.587	12.766	9.562	5.594	12.886	9.586
Liguria	5.815	13.845	9.462	5.657	13.501	9.706	5.686	13.552	9.665
Emilia Romagna	5.687	13.679	10.076	5.602	12.843	9.788	5.617	12.977	9.837
Toscana	5.769	13.633	10.040	5.666	12.760	9.453	5.683	12.910	9.552
Umbria	5.769	13.295	10.432	5.603	12.795	9.867	5.635	12.900	9.982
Marche	5.754	12.610	9.491	5.646	12.139	9.292	5.670	12.238	9.335
Lazio	5.809	13.170	9.144	5.783	12.729	9.200	5.789	12.817	9.188
Abruzzo	5.708	12.367	8.918	5.699	11.924	9.004	5.702	12.032	8.981
Molise	5.666	10.976	7.959	5.653	10.963	8.352	5.657	10.967	8.242
Campania	5.733	12.042	8.571	5.822	12.014	8.878	5.796	12.022	8.792
Puglia	5.597	12.616	8.911	5.773	12.538	9.239	5.725	12.557	9.155
Basilicata	5.715	11.975	8.582	5.703	11.486	8.730	5.706	11.608	8.689
Calabria	5.688	12.633	9.157	5.809	12.558	9.584	5.772	12.577	9.464
Sicilia	5.754	12.075	8.668	5.918	12.060	8.727	5.873	12.064	8.711
Sardegna	5.827	12.525	8.871	5.844	12.532	9.183	5.839	12.530	9.100
Italia	5.727	12.870	9.174	5.710	12.552	9.248	5.714	12.613	9.233

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

8. Le pensioni di guerra

Le pensioni di guerra sono descritte nei Prospetti 1.8 e 1.9 del capitolo 1.

8.1 I trattamenti

Le pensioni di guerra erogate al 31 dicembre 2005 erano 403.509, di cui il 36,8% ad uomini e il 63,2% a donne (Tavola 8.1.1). La spesa complessiva era di 1.562 milioni di euro, pari allo 0,1% del PIL. La quota destinata agli uomini, sebbene questi siano numericamente inferiori alle donne, è pari al 56,3% del totale, perché per i primi si tratta più spesso di trattamenti diretti e non, come nel caso delle donne, di trattamenti indiretti e di reversibilità. Rispetto al 2004, il numero dei trattamenti è diminuito del 4,3% con un lieve aumento della spesa dello 0,3%, dovuto all'incremento dell'importo medio dei trattamenti che passa da 3.694 euro del 2004 a 3.872 euro del 2005 (+4,8%).

Tavola 8.1.1 – Pensioni di guerra per categoria della pensione e sesso del titolare. Anni 2004-2005 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)


Categoria di pensione	2004			2005		
	Numero	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo	Numero	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo
MASCHI						
Pensioni di guerra dirette	139.683	837.967	5.999	131.860	839.993	6.370
Pensioni di guerra indirette	17.652	39.855	2.258	16.582	38.870	2.344
Totale	157.335	877.822	5.579	148.442	878.863	5.921
FEMMINE						
Pensioni di guerra dirette	12.841	60.942	4.746	13.063	69.943	5.354
Pensioni di guerra indirette	251.510	618.898	2.461	242.004	613.513	2.535
Totale	264.351	679.841	2.572	255.067	683.456	2.680
MASCHI E FEMMINE						
Pensioni di guerra dirette	152.524	898.909	5.894	144.923	909.937	6.279
Pensioni di guerra indirette	269.162	658.754	2.447	258.586	652.383	2.523
Totale	421.686	1.557.663	3.694	403.509	1.562.319	3.872

Fonte: ISTAT-INPS

Il 39,5% dei trattamenti è erogato nelle regioni settentrionali (si tratta del 37,8% della spesa), il 32,6% nelle regioni meridionali (35,3% in termini di spesa) e il restante 27,8% in quelle del Centro (26,9% dell'importo complessivo; Figura 8.1.1). Nelle regioni del Centro le pensioni di

guerra costituiscono il 2,0% delle prestazioni pensionistiche ivi erogate. Tale quota passa all'1,6% nelle regioni meridionali e insulari e scende all'1,2% nelle regioni del Nord.

Figura 8.1 – Pensioni di guerra per area geografica e sesso del titolare. Anno 2005



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

8.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2005, il numero dei beneficiari di pensioni di guerra era pari a 389.188; l'11,3% di essi è titolare solo di questi trattamenti, mentre l'88,7% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

Il Lazio è la regione con il numero più elevato di beneficiari con 52.456 prestazioni e 50.033 pensionati (13,0% del totale nazionale). Seguono la Lombardia (9,6%), l'Emilia Romagna (8,5%) e la Campania (8,4%). Quote altrettanto significative si rilevano per il Veneto, la Sicilia e la Toscana (Tavola 8.2.1).

Tavola 8.2.1 – Beneficiari di pensioni di guerra per regione (a) e sesso del titolare. Anno 2005

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	6.947	4,9	12.948	5,4	19.895	5,2
Valle d'Aosta	182	0,1	326	0,1	508	0,1
Lombardia	12.361	8,7	24.487	10,1	36.848	9,6
Trentino Alto-Adige	1.910	1,3	3.328	1,4	5.238	1,4
<i>Bolzano-Bozen</i>	831	0,6	1.331	0,6	2.162	0,6
<i>Trento</i>	1.079	0,8	1.997	0,8	3.076	0,8
Veneto	10.342	7,2	20.069	8,3	30.411	7,9
Friuli V.G.	3.807	2,7	7.814	3,2	11.621	3,0
Liguria	4.970	3,5	9.396	3,9	14.366	3,7
Emilia Romagna	11.431	8,0	21.160	8,7	32.591	8,5
Toscana	10.357	7,3	18.322	7,6	28.679	7,5
Umbria	4.334	3,0	7.206	3,0	11.540	3,0
Marche	6.032	4,2	10.266	4,2	16.298	4,2
Lazio	19.022	13,3	31.011	12,8	50.033	13,0
Abruzzo	5.330	3,7	8.857	3,7	14.187	3,7
Molise	1.480	1,0	2.529	1,0	4.009	1,0
Campania	12.998	9,1	19.349	8,0	32.347	8,4
Puglia	7.954	5,6	11.560	4,8	19.514	5,1
Basilicata	1.624	1,1	2.342	1,0	3.966	1,0
Calabria	5.689	4,0	9.122	3,8	14.811	3,9
Sicilia	12.132	8,5	17.031	7,0	29.163	7,6
Sardegna	3.755	2,6	4.872	2,0	8.627	2,2
Italia	142.657	100,0	241.995	100,0	384.652	100,0
Estero e non ripartibili	2.023		2.513		4.536	
Totale	144.680		244.508		389.188	
<i>Di cui con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	<i>7.867</i>		<i>40.416</i>		<i>48.283</i>	


(a) Le percentuali sono calcolate sul totale Italia, escludendo i residenti all'estero e i casi non ripartibili

Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati³² le regioni con il numero più elevato di pensioni di guerra ogni mille residenti sono Umbria e Molise (11‰ a fronte di un valore medio nazionale pari al 7‰) seguite da Lazio ed Abruzzo (10‰), Marche (9‰), Friuli Venezia Giulia e Calabria (8‰). All'estremo opposto sono Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte (4‰). Complessivamente, anche se vi sono differenziazioni non irrilevanti, non emerge un gradiente direttamente connesso con la situazione socio-economica delle diverse Regioni.

³² Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.


Figura 8.2.1 – Beneficiari di pensioni di guerra: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2005 (per 1.000 abitanti)



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente
 Fonte: ISTAT-INPS

Nel 2005, il numero dei titolari di pensioni di guerra diminuisce del 4,7%, pressoché ovunque, anche se in maniera meno marcata nelle regioni del Centro (Figura 8.2.2).

Figura 8.2.2 – Beneficiari di pensioni di guerra per ripartizione geografica (a). Anni 2003-2005 (Variazioni percentuali)



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni di guerra (Tavola 8.2.2) si osserva un importo medio annuo di 16.987 euro. Chi riceve solo le pensioni di guerra (solo l'11,0% del totale) percepisce 8.166 euro. Chi vi cumula altre pensioni percepisce in totale 18.077 euro annui, di cui 3.515 euro derivanti da pensioni di guerra.

Tavola 8.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni di guerra, per sesso e regione (a). Anno 2005 (euro)

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	10.366	22.198	20.542	4.613	16.757	16.008	7.772	18.550	17.592
Valle d'Aosta	8.514	23.810	21.877	2.912	17.462	17.060	6.939	19.582	18.786
Lombardia	8.604	23.679	20.896	3.784	16.962	15.976	6.458	19.030	17.627
Trentino Alto-Adige	9.872	21.505	19.452	3.271	15.701	14.965	7.437	17.641	16.601
Veneto	10.303	21.152	19.325	4.800	15.283	14.658	8.061	17.120	16.245
Friuli V.G.	12.369	22.641	21.454	5.035	16.477	15.915	8.951	18.399	17.729
Liguria	10.210	24.496	22.637	3.596	17.119	16.062	6.695	19.575	18.337
Emilia Romagna	11.441	21.613	20.512	5.272	16.810	16.283	8.736	18.421	17.766
Toscana	11.107	22.418	21.022	5.033	16.431	15.799	8.418	18.491	17.685
Umbria	10.251	20.044	18.772	4.420	16.236	15.675	8.048	17.586	16.838
Marche	11.105	19.683	18.770	4.757	15.489	15.030	8.527	16.975	16.414
Lazio	10.479	24.928	22.358	5.195	17.755	16.799	8.307	20.288	18.912
Abruzzo	10.952	18.835	17.603	4.310	14.787	13.816	7.655	16.240	15.239
Molise	8.880	16.185	14.951	3.853	13.102	12.291	6.515	14.175	13.273
Campania	9.941	20.253	17.662	5.035	15.511	14.672	8.361	17.187	15.873
Puglia	10.184	20.512	17.772	4.516	15.365	14.459	8.405	17.195	15.810
Basilicata	10.288	18.576	16.677	5.541	14.081	13.516	8.892	15.718	14.811
Calabria	11.774	19.143	17.390	5.304	15.465	14.598	9.412	16.723	15.671
Sicilia	10.624	20.266	17.817	5.251	14.899	14.001	8.798	16.882	15.588
Sardegna	10.401	21.312	18.877	5.071	15.582	14.894	8.932	17.820	16.628
Italia	10.388	21.723	19.685	4.749	16.184	15.396	8.166	18.077	16.987

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

9. Le pensioni ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono descritti nel Prospetto 1.10 del capitolo 1.

9.1 I trattamenti

Nel 2005, tra le pensioni contributive, il numero di quelle indirette (pensioni ai superstiti, parte S del comparto IVS³³) è pari a 4,9 milioni e la spesa ad esse associate è di 33.602 milioni di euro (Tavola 9.1.1), pari al 2,4% del PIL. Rispetto al 2004, la spesa per pensioni ai superstiti è cresciuta del 2,7%, a sintesi dell'aumento del loro importo medio (+2,6%) e di un lieve aumento del loro numero (+0,1%).

Un quarto delle prestazioni usufruiscono dell'integrazione al minimo (queste sono state già trattate nel capitolo 7) per un importo medio di 5.319 euro (contro i 7.358 euro delle non integrate) ed una spesa complessiva di 6,5 miliardi (cui si aggiungono 27,1 miliardi per le non integrate).

La maggior parte delle pensioni ai superstiti viene erogata alle donne (87,7%) alle quali è destinata il 92,0% della spesa, perché l'importo medio delle prestazioni indirette di cui beneficiano le donne è nettamente superiore a quello riferito alle medesime prestazioni ricevute dagli uomini (che derivano da prestazioni dirette in capo alle donne, generalmente più basse).

Tavola 9.1.1 – Pensioni ai superstiti e sesso del titolare. Anni 2004-2005 (importo complessivo in migliaia di euro, importo medio in euro)

Sesso	2004			2005		
	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
Maschi	601.501	2.611.085	4.340,95	604.434	2.690.575	4.451,40
Femmine	4.301.712	30.111.810	6.999,96	4.301.614	30.911.462	7.186,01
Maschi e femmine	4.903.213	32.722.895	6.673,77	4.906.048	33.602.037	6.849,10


Fonte: ISTAT-INPS

Il 48,9% delle pensioni ai superstiti si concentra nelle regioni dell'Italia settentrionale, il 30,9% nelle regioni meridionali e il restante 20,2% in quelle centrali (Figura 9.1.1). Al Nord le pensioni ai superstiti costituiscono il 21,1% delle prestazioni pensionistiche erogate nella ripartizione, a cui corrisponde il 15,0% della spesa pensionistica complessiva. Nelle regioni del

³³ Dalla trattazione di questo capitolo sono dunque escluse le rendite indirette per infortunio sul lavoro e malattia professionale, trattate nel capitolo 5, e le pensioni indirette di guerra, trattate nel capitolo 8.

Centro la quota relativa passa al 20,5% per ciò che riguarda il numero di prestazioni e al 15,4% in termini di importo erogato. Nel Mezzogiorno, infine, le pensioni ai superstiti rappresentano il 20,6% delle prestazioni pensionistiche complessivamente erogate e il 16,5% della spesa complessiva.

Figura 9.1.1 – Pensioni ai superstiti per area geografica e sesso del titolare (a). Anno 2005



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

9.2 I beneficiari

Al 31 dicembre 2005, il numero dei beneficiari di pensioni ai superstiti era pari a 4.573.992; il 32,1% di essi è titolare solo di trattamenti di invalidità, mentre il 67,9% cumula queste pensioni con altre prestazioni.

La regione con il numero più elevato di beneficiari è la Lombardia con 766.199 pensioni e 715.194 pensionati, pari al 16,3% del totale, seguita dal Lazio (8,5%), dal Piemonte (8,4%), dall'Emilia Romagna (8,2%), dalla Campania (8,1%) e dal Veneto (8,0% del totale nazionale) (Tavola 9.2.1).

Tavola 9.2.1 – Beneficiari di pensioni ai superstiti per regione e sesso del titolare (a). Anno 2005

Regione	Maschi		Femmine		Maschi e femmine	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Piemonte	49.338	8,6	320.551	8,4	369.889	8,4
Valle d'Aosta	1.278	0,2	9.114	0,2	10.392	0,2
Lombardia	88.694	15,5	626.500	16,4	715.194	16,3
Trentino Alto-Adige	8.611	1,5	59.176	1,5	67.787	1,5
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>4.053</i>	<i>0,7</i>	<i>26.019</i>	<i>0,7</i>	<i>30.072</i>	<i>0,7</i>
<i>Trento</i>	<i>4.558</i>	<i>0,8</i>	<i>33.157</i>	<i>0,9</i>	<i>37.715</i>	<i>0,9</i>
Veneto	39.884	7,0	311.791	8,2	351.675	8,0
Friuli V.G.	12.452	2,2	98.223	2,6	110.675	2,5
Liguria	17.624	3,1	138.544	3,6	156.168	3,6
Emilia Romagna	53.644	9,4	306.493	8,0	360.137	8,2
Toscana	38.084	6,6	267.440	7,0	305.524	7,0
Umbria	10.301	1,8	64.859	1,7	75.160	1,7
Marche	17.302	3,0	108.059	2,8	125.361	2,9
Lazio	45.490	7,9	327.080	8,6	372.570	8,5
Abruzzo	14.234	2,5	87.908	2,3	102.142	2,3
Molise	4.477	0,8	21.984	0,6	26.461	0,6
Campania	51.701	9,0	301.954	7,9	353.655	8,1
Puglia	36.011	6,3	218.948	5,7	254.959	5,8
Basilicata	7.709	1,3	36.877	1,0	44.586	1,0
Calabria	23.066	4,0	118.541	3,1	141.607	3,2
Sicilia	38.428	6,7	297.928	7,8	336.356	7,7
Sardegna	14.388	2,5	96.471	2,5	110.859	2,5
Italia	572.716	100,0	3.818.441	100,0	4.391.157	100,0
Estero e Non ripartibili	7.689		175.146		182.835	
Totale	580.405		3.993.587		4.573.992	
<i>Di cui con pensione della specie aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>						
<i>con altra pensione aumentata ex art. 38 L.448/2001</i>	<i>497</i>		<i>98.185</i>		<i>98.682</i>	
	<i>3.090</i>		<i>40.420</i>		<i>43.510</i>	


(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

In termini standardizzati³⁴ (Figura 9.2.1) non si rilevano differenze sostanziali: presumibilmente, nelle regioni più ricche il ricorso ai trattamenti in questione è depresso dalla possibilità di accedere ai trattamenti diretti (per definizione più generosi), mentre nelle regioni più povere è la carenza di trattamenti diretti del dante causa il fattore che riduce l'accesso.

³⁴ Sulla procedura di standardizzazione cfr. sezione 3.2.

Figura 9.2.1 – Beneficiari di pensioni ai superstiti: tasso di pensionamento standardizzato per regione (a). Anno 2005 (per 1.000 abitanti)




(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Il numero dei titolari di trattamenti ha registrato nel 2005 un lieve aumento (+0,1%), tutta ascrivibile al Nord (-0,2%). La crescita è più forte nel Mezzogiorno (+0,5%), mentre nelle regioni del Nord si registra una leggera flessione (-0,1%).

Figura 9.2.2 – Beneficiari di pensioni ai superstiti per regione (a). Anni 2003-2005 (Variazioni percentuali)



(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS

Quanto ai redditi pensionistici dei titolari di pensioni ai superstiti (Tavola 9.2.2) si osserva un importo medio annuo pari a 13.572 euro. Chi non cumulano la pensione di reversibilità con altre prestazioni pensionistiche (il 32,1% dei soggetti) percepisce 9.054 euro; chi vi cumula altre pensioni arriva a 15.710 euro annui, di cui 6.795 euro derivanti da pensione di reversibilità.

Tavola 9.2.2 – Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei titolari di pensioni ai superstiti, per sesso e regione (a). Anno 2005 (euro)

Regioni	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale	In assenza di altre pensioni	In presenza di altre pensioni	Totale
Piemonte	4.763	18.856	16.557	9.526	15.699	14.041	9.118	16.172	14.377
Valle d'Aosta	4.362	20.365	17.047	8.955	16.190	14.130	8.529	16.751	14.489
Lombardia	4.689	19.747	16.831	9.463	16.042	14.075	9.061	16.561	14.417
Trentino Alto-Adige	4.106	17.653	14.683	9.225	14.523	13.013	8.709	14.952	13.225
Veneto	4.466	17.045	14.556	9.099	14.402	12.516	8.791	14.765	12.748
Friuli V.G.	4.758	19.062	16.555	9.852	15.357	13.655	9.511	15.844	13.981
Liguria	5.420	20.129	17.660	10.842	16.638	14.625	10.528	17.126	14.968
Emilia Romagna	4.614	18.412	16.517	9.816	15.600	14.376	9.286	16.052	14.695
Toscana	4.821	18.442	16.274	9.920	15.531	13.759	9.579	15.965	14.073
Umbria	4.713	17.453	15.706	9.754	15.193	13.892	9.333	15.538	14.141
Marche	4.407	16.208	14.389	9.369	14.114	12.997	8.898	14.429	13.189
Lazio	5.422	20.008	16.383	11.121	17.066	14.562	10.689	17.516	14.784
Abruzzo	4.409	15.381	13.543	8.756	14.007	12.412	8.400	14.229	12.569
Molise	4.470	13.238	11.916	8.354	12.622	11.519	7.942	12.739	11.586
Campania	4.314	15.185	12.190	8.894	14.710	12.162	8.449	14.796	12.166
Puglia	4.389	15.478	13.129	8.988	14.753	12.422	8.624	14.883	12.522
Basilicata	4.261	13.654	11.983	8.181	12.923	11.537	7.738	13.066	11.614
Calabria	4.272	15.076	12.673	8.248	14.555	12.435	7.794	14.652	12.474
Sicilia	4.417	15.553	12.617	8.537	14.496	11.594	8.268	14.661	11.711
Sardegna	4.400	16.112	13.324	9.053	15.183	12.813	8.662	15.328	12.880
Italia	4.626	17.665	15.065	9.444	15.355	13.348	9.054	15.710	13.572

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente

Fonte: ISTAT-INPS